

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

891^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-40

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 41-104

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 105-115

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

Discussione della questione di fiducia:

PRESIDENTE	Pag. 1, 5, 7 e passim
AZZOLLINI (FI)	4
MORANDO (DS-U)	5
MARINO (Misto-Com)	7
GIARETTA (Mar-DL-U)	11
* TURCI (DS-U)	13
DE PETRIS (Verdi-Un)	17
BRUTTI Paolo (DS-U)	19
D'AMICO (Mar-DL-U)	23
SALERNO (AN)	25
DONATI (Verdi-Un)	28
PASQUINI (DS-U)	30, 33
CASTELLANI (Mar-DL-U)	34
BONAVITA (DS-U)	36
GRILLOTTI (AN)	38

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005 39**

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3617:

Emendamento 1.1000 Pag. 41

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 105

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 105

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 106

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 106

INTERROGAZIONI

Annunzio 39

Apposizione di nuove firme 107

Interrogazioni 108

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 18.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. *Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta antimeridiana e dà lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. *Resoconto stenografico*). Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge. Sospende quindi brevemente la seduta in attesa che giunga il Presidente della Commissione bilancio per riferire sui profili di copertura del citato emendamento governativo.

La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 18,15.

AZZOLLINI (*FI*). Al termine del dibattito svoltosi in Commissione bilancio sono emerse due distinte posizioni: l'una, condivisa dal Presidente, che riconosce la sussistenza della copertura finanziaria del maxiemendamento, che notoriamente reca la parziale copertura dell'intera manovra; l'altra, proposta da alcuni senatori che hanno lamentato la mancanza di tempo necessario per una disamina approfondita del testo e il ritardo con cui è pervenuta dal Governo la relazione tecnica.

MORANDO (*DS-U*). Invita il Presidente del Senato, che aveva positivamente innovato la precedente prassi trasmettendo i maxiemendamenti del Governo interamente sostitutivi di un provvedimento alla Commissione bilancio per una valutazione della loro copertura finanziaria, ad abbandonare tale innovazione, che si rivela totalmente inutile se i componenti della stessa per ragioni incomprensibili vengono posti dal Governo in condizioni di non potere valutare tecnicamente l'articolato. Non si può chiedere all'opposizione di compiere lo stesso atto di fiducia nei confronti dell'Esecutivo testé mostrato dal presidente Azzollini, oltretutto perché il maxiemendamento recepisce il contenuto di un altro decreto-legge all'esame della Camera dei deputati e ulteriori norme mai esaminate prima. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Assicura che trasmetterà le valutazioni del senatore Morando al presidente Pera e dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani contestano, per il metodo e nel merito, il maxiemendamento presentato dal Governo, che contiene una congerie di norme eterogenee, riferite a materie mai esaminate dalle Commissioni di merito del Senato, con la sola giustificazione dell'urgenza elettorale. Il testo, con una dubbia copertura finanziaria, verrà approvato dalla maggioranza a scatola chiusa, in assenza di una disamina della relazione tecnica giunta all'ultimo momento in Commissione, con grave pregiudizio delle prerogative costituzionali del Parlamento, e probabilmente richiederà successivi interventi di correzione, almeno per alcune specifiche disposizioni di cui agli articoli 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*terdecies*. Particolarmente inadeguate appaiono le disposizioni per la lotta all'evasione e all'evasione fiscale, questione importante per le sue implicazioni morali e per le conseguenze sulla tenuta dello Stato sociale. Analogamente, le disposizioni sulla dismissione degli immobili richiamano il contenuto del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002 concernente adempimenti comunitari e fiscali, riscossione e procedure di contabilità, autorizzando l'Agenzia del demanio ad alienare a trattativa privata tutta una serie di beni immobili ad uso non abitativo del patrimonio pubblico, con l'aggravante della soppressione del diritto di prelazione anche rispetto a terzi in caso di rivendita. Per tutte queste ragioni, i Comunisti italiani non daranno la loro fiducia al Governo. (*Applausi del senatore Flammia*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Il presidente del Senato ha recentemente richiamato i *leader* dell'opposizione alla prudenza e alla responsabilità, due qualità che sono evidentemente mancate in una sessione finanziaria contrassegnata dalla violazione delle regole formali e sostanziali. Il maxiemendamento, che sostituisce il decreto fiscale e lo integra con la manovra correttiva dei conti del 2005, è privo di omogeneità, è motivato evidentemente dalla volontà di non perdere il consenso, è infarcito di norme clientelari e microsettoriali, che finanziano opere locali al di fuori di qualsiasi criterio di programmazione. Il significato complessivo del testo è racchiuso nelle disposizioni volte a ridurre in termini di competenza e di cassa le spese per consumi e per investimenti che, presentate come un intervento rilevante nella lotta agli sprechi, colpiscono in realtà il piano energetico nazionale, la tutela del *made in Italy*, l'internazionalizzazione delle imprese, il disinquinamento ambientale, le opere idrauliche, la ricerca in campo agricolo, il patrimonio culturale e librario, gli interventi in campo scolastico per i disabili. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TURCI (*DS-U*). Il carattere grottesco del maxiemendamento, che accorpa il decreto-legge fiscale, il decreto sulle infrastrutture, la manovra correttiva per il 2005 e il provvedimento relativo all'agroindustria, si evince dalle disparate disposizioni dell'articolo 11-*quaterdecies*, il cui unico filo conduttore è una politica elettorale delle mance. La relazione tecnica non quantifica gli oneri connessi all'esenzione dall'ICI dei beni ecclesiastici, che comporterà un costo notevole; l'entità dell'aumento della pressione fiscale sulle imprese supera di gran lunga quella della riduzione del cuneo contributivo; la positiva norma per le imprese che conferiscano il TFR a forme pensionistiche complementari non tiene conto del fatto che la riforma del trattamento di fine rapporto è in alto mare a causa delle eccessive pretese delle assicurazioni; i proclami di lotta all'evasione fiscale, dopo anni di lassismo, sono scarsamente credibili. In conclusione, la manovra per il 2006 ripropone le incertezze e le lacune della legge finanziaria per l'anno in corso. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Michelini*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Alla già grande confusione procedurale determinata dalla parcellizzazione della manovra in diversi strumenti (legge finanziaria, decreto fiscale e manovra di fine anno, quest'ultima all'esame della Camera) il Governo ha aggiunto ulteriore confusione con un maxiemendamento che non solo recepisce secondo la prassi gli emendamenti approvati dalla Commissione, ma anche diversi altri provvedimenti d'urgenza. Tra questi un decreto-legge sull'agroindustria di cui non è ancora iniziato l'*iter* parlamentare, quello sulle infrastrutture non convertito per scadenza di termini, nonché un decreto-legge comprensivo di diversi microinterventi e per questo definito delle mance. Tali interventi, ricompresi all'articolo 11-*quaterdecies*, rasentano l'incredibile: fondi concessi ad enti sconosciuti, deroghe alla normativa sulla caccia al cinghiale, stabilizza-

zione per cinque anni degli organi dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, regalie varie alla Sicilia. Si tratta quindi di provvedimenti occasionali, che generano grande confusione politica e di metodo; viceversa, non vengono affrontati i reali problemi del Paese. In particolare, non è stata prevista la soppressione della norma, gravemente penalizzante per le imprese, che obbliga alla presentazione del documento unico di regolarità contabile per accedere alle sovvenzioni e ai benefici comunitari, non vi è traccia di norme di sostegno allo sviluppo dell'agricoltura, né vengono ripristinati i fondi per i Paesi in via di sviluppo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US*).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Il maxiemendamento contiene disposizioni particolarmente gravi relativamente all'ANAS e al trasporto aereo. L'8a Commissione permanente del Senato, nel corso dell'esame del decreto-legge sulle infrastrutture poi decaduto, aveva approvato un emendamento di riforma dell'ANAS che successivamente ha tentato senza successo di inserire in altri provvedimenti. Una norma analoga, ma pericolosamente modificata, viene ora riproposta nel maxiemendamento, superando così surrettiziamente il vaglio di ammissibilità della Commissione lavori pubblici. Inaccettabile soprattutto la disposizione che consente all'ANAS di cedere il controllo delle società subconcessionarie istituite dalla stessa azienda, privatizzando così di fatto alcuni tratti della rete stradale. È una norma che determina un indebito arricchimento degli oligopolisti ed impoverisce l'ANAS che finirà per limitarsi alla manutenzione delle strade di minore importanza. Altrettanto critico è il giudizio sugli articoli 11-*nonies* e seguenti sul sistema del trasporto aereo, che riducono del 50 per cento sia i diritti aeroportuali che i canoni che le società concessionarie pagano all'ENAC ed il cui risultato sarà l'indebolimento di tale ente, che verrà privato di cospicue entrate e posto nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni di garante della sicurezza del trasporto aereo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com e Misto-RC*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Ad offuscare ulteriormente la situazione della finanza pubblica, che già si caratterizza per la scarsissima trasparenza, contribuisce l'utilizzo dei cosiddetti limiti di impegno di seconda generazione. L'originario limite di impegno consentiva di mascherare la corretta contabilizzazione del *deficit*, ma non incideva su quella del debito generato da un finanziamento statale; con il limite di impegno di seconda generazione, che prevede l'erogazione annuale di una determinata somma (che l'ente beneficiario può cedere ad una banca per ottenere il finanziamento) scompare anche l'indicazione numerica del debito. Il maxiemendamento risulta scadente dal punto di vista della qualità della legislazione posto che la copertura fa riferimento ad un fondo inesistente perché dichiarato incostituzionale dalla Corte e che alcuni immobili risultano esclusi dall'applicazione delle previste procedure di vendita. Sono norme che confermano la conclusione di un ciclo caratterizzato da una

peissima politica economica e rafforzano l'esigenza del ritorno ad una vera politica economica e fiscale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI-US*).

SALERNO (AN). La manovra per il 2006 vanta un impianto ineccepibile, che corona l'azione legislativa svolta dal Governo e dalla maggioranza nel corso dell'intera legislatura a partire dal cosiddetto «pacchetto dei 100 giorni» fino ai moduli di riduzione della pressione fiscale, che hanno consentito ai percettori di redditi medio-bassi di far fronte all'impatto del caro-euro ed all'errore politico di coloro che, alla guida dell'Unione Europea, in particolare l'allora presidente della Commissione Prodi, non favorirono un'introduzione più graduale della nuova moneta. Nel contesto di una manovra che contiene pregevoli interventi in favore del rilancio e della competitività del settore industriale e di sostegno alla spesa sociale ed in particolare alla famiglia, il Governo avrebbe tuttavia potuto dimostrare maggiore disponibilità all'accoglimento delle proposte di modifica formulate in Commissione dalla maggioranza su temi di ampio rilievo economico e sociale, quali la difesa dell'italianità dei prodotti, l'incremento dei sostegni ai sordomuti e l'autorizzazione all'installazione di macchine da gioco anche nelle sale bingo.

DONATI (*Verdi-Un*). Con un colpo di mano, il Governo inserisce nel maxiemendamento norme che consentono all'ANAS di trasferire a privati, con procedure che non prevedono alcun meccanismo di gara e senza che il Parlamento sia coinvolto nella definizione di procedure di garanzia, tratte autostradali e stradali assoggettabili a pedaggio. Si tratta di una vera e propria privatizzazione selvaggia tesa a conseguire l'obiettivo – evidentemente non raggiunto con i precedenti provvedimenti – di escludere dal perimetro della pubblica amministrazione la spesa per l'ANAS, anche se la relazione tecnica non fornisce una quantificazione del risparmio che deriverebbe dalle nuove previsioni. Si tratta di un'iniziativa molto grave non solo nel merito, che deve essere collegato ai contemporanei tagli all'ANAS disposti dalla finanziaria che si ripercuoteranno sulla manutenzione e sulla sicurezza stradale, ma anche nel metodo, dal momento che il Governo non ha tenuto in alcun conto il dibattito svoltosi sull'argomento nelle competenti Commissioni parlamentari e non correla la politica dei pedaggi stradali ad una seria strategia dei trasporti. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

PASQUINI (*DS-U*). Una maggioranza allo sbando ed un Governo in confusione propongono tre manovre correttive nello spazio di poche settimane ed impongono l'approvazione senza modifiche del decreto-legge in esame, che non potrà non arrecare ulteriori gravi danni all'economia, alla finanza pubblica ed all'immagine del Paese. Infatti, per far fronte al buco derivante dai mancati introiti relativi alla dismissione degli immobili vengono introdotte misure che aumentano il carico fiscale sulle imprese di ben 2,5 miliardi di euro, dei quali 871 milioni a gravare sull'esercizio

in corso, in violazione dello Statuto del contribuente. Inoltre il prelievo sulle banche e le assicurazioni, l'addizionale erariale alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico e al canone pagati dai gestori delle reti di trasmissione dell'energia elettrica e del gas naturale (la tassa sul tubo) ed il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria degli immobili si tradurranno in un aumento delle tariffe, dei premi assicurativi e degli affitti pagati dai cittadini. Il Governo non intacca lo scandaloso privilegio costituito dalla esenzione da imposta dei dividendi e delle plusvalenze realizzati dalle società di capitali (PEX) nè modifica le iniquità ancora presenti nel sistema fiscale, quali la mancata applicazione della clausola di salvaguardia sul trattamento di fine rapporto (che rimane tassato con l'aliquota minima del 23 per cento) e la mancata restituzione del drenaggio fiscale. Nel complesso, il provvedimento in esame contiene una serie di misure, non ultime quelle che prevedono la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, inefficaci o inapplicabili, che hanno soltanto lo scopo di individuare entrate per far quadrare i conti di fronte alla Unione Europea. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente SALVI

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Il Governo ha inserito nel maxi-emendamento tutte le norme fiscali non approvate negli ultimi mesi, così da stravolgere completamente l'obiettivo originario del decreto, che pure non appariva molto credibile, risultando sin dall'inizio evidente come il Governo, che nel corso dell'intera legislatura ha corrotto mediante condoni e sanatorie il rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale, si sia risolto di ricorrere alla lotta all'evasione fiscale solo per esigenze di cassa e non sapendo più dove altro reperire risorse. La novità dovrebbe consistere nella collaborazione richiesta ai Comuni, i quali tuttavia non sono strutturati per partecipare realmente all'attività di accertamento fiscale. Anche le previsioni relative al passaggio allo Stato della gestione della riscossione, che pure ha degli aspetti positivi, non vengono completamente definite ed ora, a causa della questione di fiducia, non possono neppure essere migliorate nel senso ipotizzato dall'opposizione. È da sottolineare che il Governo prevede da questa riforma, che dovrebbe entrare a regime il 1° ottobre 2006, ma che per la sua complessità ha bisogno di un lungo periodo di rodaggio, un incremento di entrate, tutto da verificare, di 300 milioni. Appare pertanto evidente che il Governo, non riuscendo a controllare i conti pubblici, ha approntato una serie di misure tese soltanto a iscrivere coperture formali alla legge finanziaria per garantire un ossequio altrettanto formale alle direttive di Bruxelles. Questo atteggiamento non fa che aggravare i problemi di trasparenza dei conti pubblici italiani e scarica sulla

prossima legislatura una massa di problemi irrisolti. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BONAVITA (*DS-U*). Come emerge dalle osservazioni del FMI, i conti pubblici italiani sono caratterizzati da scarsa trasparenza ed è inconfutabile il peggioramento dei dati relativi alla spesa primaria, al debito pubblico e al rapporto tra indebitamento e PIL. In questo quadro, il Governo Berlusconi ha garantito con le successive riforme tributarie la possibilità di continuare a non assolvere all'obbligo di pagare le tasse per alcune categorie sociali, di cui l'esenzione dall'ICI per gli istituti religiosi rappresenta l'ultimo esempio a danno dei bilanci comunali. Per ragioni di merito, quindi, ma anche di metodo, a causa della sottrazione al Parlamento della verifica sui conti pubblici, annuncia il voto contrario del suo Gruppo alla questione di fiducia. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GRILLOTTI (*AN*). È necessario sottolineare le incongruenze di molti interventi di esponenti del centrosinistra, così esperto nell'indicazione di soluzioni alle problematiche che affliggono l'Italia ma incapace di superare le stesse nel momento in cui ha assunto in passato responsabilità di governo. Si continua ad enfatizzare l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro tra il gruppo dei Paesi di testa, dimenticando che il Regno Unito ha volutamente rifiutato tale opportunità e che la scelta dell'Italia ha penalizzato la capacità competitiva della sua economia gravandola di pesanti obblighi. Anche per tale ragione, il disegno di legge finanziaria ed i provvedimenti ad esso collegati non potevano essere elaborati diversamente da come sono stati presentati in Parlamento, al fine di sostenere l'innegabile fase di ripresa.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 9 novembre.

La seduta termina alle ore 20,34.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale) (ore 18,02)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617.

Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono già state comunicate all'Assemblea.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a e dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commis-

sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei seguenti chiarimenti offerti dal Governo:

a) che lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 è essenzialmente ascrivibile al divario tra le stime relative all'accertamento, assunte ai fini del saldo netto da finanziare, e quelle relative alle riscossioni effettive, utilizzate sia ai fini del fabbisogno che ai fini dell'indebitamento netto;

b) che il tasso di interesse applicato per la restituzione rateale ai concessionari delle somme da essi anticipate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, non possa comunque determinare in futuro effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto qualunque futura variazione dei tassi non farà venir meno il differenziale di tasso a favore dello Stato;

c) che la posposizione al 2008 della restituzione degli importi di cui alla lettera *b)*, ai sensi del citato comma 13, viene posta a decorrere dal 2008, a fronte della copertura di cui all'articolo 3, comma 36, che decorre dal 2006, determinando maggiori entrate per lo Stato per gli anni 2006 e 2007;

d) che i compensi per l'attività di riscossione mediante ruolo stabiliti dall'articolo 3, comma 22, assicurano la copertura di tutti i costi del sistema, ivi compresi quelli originati dal trasferimento alla Riscossione Spa del personale del comparto esattoriale di cui ai commi 16, 17 e 19 del medesimo articolo;

e) che le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 20, non determinano alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardano operazioni societarie che in mancanza del provvedimento in esame non avrebbero avuto luogo;

f) che l'importo di 470 milioni di euro previsto dall'articolo 3, commi 22 e 37, quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva dei ruoli erariali negli anni 2005 e 2006 determina un onere sostitutivo e comunque non superiore rispetto a quello derivante, per il suddetto biennio, dall'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999;

g) che l'applicazione dell'imposta di registro agevolata di cui all'articolo 3, comma 40, sulle vendite di beni mobili effettuate dai concessionari non determina un minor gettito consentendo il buon fine di aste per beni mobili di modesto valore pignorati che altrimenti andrebbero deserte;

h) che le stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all'articolo 3, non risultano compromesse dalla sanatoria intervenuta a seguito dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 (cosiddetta «rottamazione dei ruoli»), in quanto tale sanatoria ha operato su ruoli emessi in tempi sensibilmente lontani i cui effetti sono stati sterilizzati in sede di quantificazione,

nel presupposto che:

a) gli oneri derivanti ai Comuni dall'espletamento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, siano coperti dalla quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ivi indicati;

b) le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono state stimate al netto degli oneri derivanti allo Stato dalla corresponsione ai Comuni della quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ai sensi all'articolo 1, comma 1, e tenuto conto che dovranno essere separatamente iscritte in bilancio le maggiori entrate al lordo del contributo dell'accertamento dato dai comuni e le spese relative all'erogazione della quota indicata al citato comma;

c) eventuali comportamenti elusivi in attuazione dell'articolo 7 potranno trovare argine, come rilevato dal Governo, nella ordinaria attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ricorrendone le condizioni;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) che l'articolo 1 sia riformulato in modo tale da precisare che la quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi indicati all'articolo 1, comma 1, da corrispondere ai Comuni sia calcolata in ragione delle entrate aggiuntive accertate e riscosse in virtù della partecipazione dei comuni ai relativi accertamenti fiscali;

2) che all'articolo 2, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro per l'anno 2007.»;

3) che all'articolo 3, comma 4, dopo la parola: «avvalendosi» siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

4) che all'articolo 3, comma 8, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale.»

5) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, le parole: «copre l'intero ammontare» siano sostituite dalle altre: «copre fino all'intero ammontare»;

6) all'articolo 11, comma 1, sia inserita una clausola di salvaguardia, riguardando l'onere ivi indicato dei diritti soggettivi che andrebbero correlati ad una previsione di spesa anziché un limite massimo di spesa, e dopo le parole: «160 milioni» sia inserita la seguente: «annui»;

7) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 11 e, conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), le parole: «190 milioni» siano sostituite dalle altre: «150 milioni».

«La 1^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.133, invitando tuttavia a prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, trattandosi di contributi destinati a soggetti privati in una materia, quella dell'agricoltura, di competenza regionale;

– parere non ostativo sull'emendamento 2-*bis*.100, a condizione che il suo comma 1-*ter* sia soppresso o modificato con una riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio e di governo del territorio; si invita altresì a una riformulazione del suo comma 1 nel senso di prevedere che le regioni «possono stabilire» di destinare una percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare nelle grandi strutture di vendita a prodotti agricoli locali, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

Dovrei dare a questo punto la parola al senatore Azzollini, che però non è presente in Aula. Sospendo, pertanto, la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 18,15).

La seduta è ripresa.

Do la parola al senatore Azzollini, in qualità di presidente della Commissione bilancio, per riferire all'Aula sull'emendamento 1.1000, presentato dal Governo.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, colleghi, riferisco sul dibattito svoltosi in Commissione bilancio in merito alla copertura della legge finanziaria.

C'è stata una posizione, fra l'altro da me sostenuta, che ritiene, sulla base della relazione tecnica, di valutare coperto l'emendamento 1.1000 del Governo. I saldi sono rispettati; quindi, l'impatto di questo maxiemendamento sulla finanza pubblica è coerente con l'impostazione della manovra finanziaria. Sono riportati i risultati di tutte le proposte emendative e i risparmi attesi da questo decreto-legge – che, fra l'altro, come sappiamo, serve a coprire una parte della manovra contenuta nella legge finanziaria – sono rispettati.

Alcuni colleghi hanno, invece, sostenuto di non aver avuto il tempo necessario per poter studiare attentamente l'emendamento, valutarne la portata e gli effetti e quindi illustrare la propria posizione, anche perché la relazione tecnica è loro pervenuta dopo l'inizio della Commissione bilancio; questo nonostante ci fosse la lettera del presidente Pera che ci affidava il compito di valutare tali proposte di modifica, riportando la presentazione dell'emendamento e della relazione tecnica.

Credo di aver riportato sempre con fedeltà le questioni esposte. Ho replicato a questa osservazione sostenendo che l'emendamento e la relazione tecnica all'inizio dei lavori erano nella disponibilità della Commissione bilancio: il tempo necessario per le fotocopie e il testo è stato offerto allo studio dei colleghi dell'opposizione.

I colleghi hanno ritenuto, nonostante questa spiegazione, che il tempo fosse comunque a quel punto insufficiente per la valutazione della copertura dell'emendamento. Così, la relazione si è conclusa con il ribadire le due posizioni emerse in Commissione: l'una, tra l'altro da me sostenuta, della copertura effettiva di questo emendamento; l'altra, di chi ha sostenuto di non aver potuto esercitare la facoltà di comprensione e giudizio stanti i tempi ristretti.

Ho così riferito sulla discussione svoltasi in Commissione bilancio che, devo rilevare, non si è conclusa con un voto, ma con questa mia relazione, che mi auguro abbia riportato con fedeltà il dibattito in quella sede, con il quale si è conclusa la fase di valutazione della Commissione bilancio.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, nella lettera che il Presidente del Senato ha indirizzato al Presidente della Commissione bilancio, si afferma che è stato presentato dal Governo un emendamento «corredato della relazione tecnica». Immagino di doverne dedurre, signor Presidente, che la relazione tecnica sia stata presentata, come da Regolamento, unitamente all'emendamento, cioè, grosso modo, questa mattina attorno alle ore 12,30.

Le faccio presente, signor Presidente, che per ragioni che sfuggono alla mia conoscenza e in ogni caso alla mia comprensione, questa relazione tecnica è stata consegnata ai membri della 5^a Commissione, e in ogni caso al sottoscritto, soltanto alle ore 15,50, cioè a molte ore di distanza dal deposito della stessa presso la Presidenza del Senato, a riunione della 5^a Commissione ampiamente iniziata.

Dovendo procedere a intervenire in sede di Commissione sui profili di copertura entro le ore 16,45 siamo stati messi, signor Presidente, nella assoluta impossibilità, non dico di valutare l'attendibilità tecnica della relazione stessa, ma neppure di leggere le norme contenute nel maxiemendamento, mettendole ciascuna in relazione con i contenuti della relazione tecnica.

In questo modo viene totalmente vanificato il lodevole intento con cui il Presidente del Senato lo scorso anno decise di innovare la prassi invalsa fino a quel momento in occasione della apposizione della questione di fiducia sui cosiddetti maxiemendamenti interamente sostitutivi degli strumenti della manovra.

Concludo rapidamente, ma credo sia utile illustrare la realtà delle cose, perché c'è stata un'innovazione. In base a tale innovazione, quest'anno abbiamo avuto il ripetersi della prassi innovativa che avevamo giudicato positivamente l'anno scorso. Il maxiemendamento è stato conferito alla 5^a Commissione perché potesse riferire all'Aula, non rendere un parere, ma riferire all'Aula sui profili di copertura. Senonché è del tutto chiaro che, se la riunione della 5^a Commissione per discutere di che cosa riferire all'Aula si svolge senza che i membri della stessa abbiano in mano la relazione tecnica – lei, signor Presidente, è stato autorevole membro della Commissione bilancio per tanti anni per cui non farà fatica a comprendere quanto sto dicendo – questo conferimento è del tutto inutile.

Infine, signor Presidente, le faccio presente che lo scorso anno il testo del maxiemendamento che venne conferito alla 5^a Commissione per riferire in Aula sui profili di copertura da parte del Presidente del Senato era pressoché integralmente composto, con pochissime eccezioni (veramente molto poche e lei, signor Presidente, lo ricorderà), dalla somma degli emendamenti approvati in 5^a Commissione, e quindi uno per uno attentamente vagliati. Quest'anno invece – quando, come ho appena riferito, abbiamo dovuto procedere senza la relazione tecnica – il maxiemendamento è composto solo per una parte limitata da norme che erano state sottoposte all'esame della 5^a Commissione, almeno sotto il profilo del giudizio di copertura, sul testo del decreto originario e poi sugli emendamenti proposti a quel decreto.

Infatti, le norme al nostro esame sono costituite in parte significativa dal testo di un decreto che stava alla Camera e che, quindi, non ha mai avuto il parere sulla copertura della 5^a Commissione, e da una rilevante quantità di norme, più o meno rilevanti, tutte comunque con profilo finanziario più o meno significativo, che la 5^a Commissione non ha mai esaminato, nemmeno in sede di parere sugli emendamenti.

Signor Presidente, lei capisce che in questo modo è chiarissimo che i senatori della 5^a Commissione e della maggioranza fanno quello che, in senso tecnico, è definito un atto di fede; in questo caso lo possiamo chiamare un atto di fiducia: l'emendamento è coperto, perché lo dichiariamo tale, lo battezziamo tale.

Ma siccome noi non diamo la fiducia al Governo, lei capisce che chiederci un atto di fede nel Governo è un po' troppo. Quindi, signor Presidente, le faccio presente che forse, se questo è il comportamento del Governo e della maggioranza, il Presidente del Senato dovrebbe procedere a eliminare questa innovazione e tornare alla vecchia prassi, almeno non ci sarà questa finzione del Presidente della 5^a Commissione che riferisce in Aula su un testo che obiettivamente la 5^a Commissione, in assenza di relazione tecnica, non è in grado di valutare sotto alcun profilo e nel quale, in realtà, non sa nemmeno cosa sia scritto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-Un e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando. Diamo atto delle sue lagnanze e rappresenterò al presidente Pera la parte finale della proposta che lei si è permesso di avanzare.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, noi Comunisti Italiani negheremo la fiducia, non solo perché siamo all'opposizione, ma anche per ragioni che riguardano sia il metodo sia i contenuti del maxiemendamento che il Governo ha presentato.

Tengo a dire ai colleghi che tale maxiemendamento non solo sostituisce l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ma reca tutta una serie di norme contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 211 del 2005, corrispondente all'atto Camera n. 6139, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale, nonché, signor Presidente, una congerie di norme che si riferiscono a materie mai esaminate nelle Commissioni di merito o ancora all'esame di queste ultime e tante altre disposizioni la cui unica giustificazione è soltanto l'urgenza elettorale.

Il Governo, quindi, chiede la fiducia al Parlamento su un testo a scatola chiusa, per il quale non c'è stato obiettivamente – ed è stato già detto – alcun particolare esame, anzi direi alcun esame in Commissione bilancio sotto il profilo della copertura finanziaria.

Ci troviamo di fronte a un ginepraio di disposizioni, e qui colgo l'occasione per rendere merito ai Servizi del Senato, quali il Servizio del bilancio ed il Servizio studi. Questa volta, però, di fronte alla presentazione improvvisa di un maxiemendamento del genere, mai visto nella mia sia pur breve vita parlamentare (anche se sono ormai in Parlamento già da 14 anni), non hanno potuto umanamente e obiettivamente fornirci l'ausilio necessario anche solo alla cognizione delle norme, tralasciando le valutazioni – lo ripeto – dei profili di carattere finanziario.

La relazione tecnica è giunta all'ultimo momento e, signor Presidente, la invito a leggere in pochi minuti la relazione tecnica di un maxiemendamento così complesso. Aggiungo, inoltre, che, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, il Presidente della 5^a Commissione è stato costretto a riferire questa sia pur breve informativa all'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell'emendamento in questione, «nel rispetto delle prerogative del Governo».

Ebbene, signor Presidente, con tutto il rispetto per le prerogative costituzionali del Governo, credo esistano prerogative costituzionali che riguardano la nostra Assemblea e la Commissione bilancio in particolare. Io non posso quindi che esprimere addirittura un compiacimento al presidente Azzollini, il qualche è stato costretto a dire le cose che ha detto.

Tra l'altro, signor Presidente – vorrei che ella mi seguisse in questo discorso – faccio notare che la fretta di mettere insieme questa miscela-

nea di disposizioni ha fatto sì che nel testo del maxiemendamento – che, ripeto, accorpa varie disposizioni – compaiano una serie di errori. Più precisamente ve ne sono nel comma 6 dell'articolo 11-ter, nel comma 11 dell'articolo 11-quater ed ancora nel comma 15 dell'articolo 11-terdecies. Questo è il risultato della fretta, per cui – a mio avviso – occorrerà un altro decreto-legge per correggere questi svarioni, questi errori.

Detto ciò, signor Presidente, giacché non potrò intervenire su tutta la caterva di disposizioni, sceglierò a caso qualche argomento per poter svolgere il mio intervento, partendo proprio dall'originario disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Al riguardo, mi consenta di dire, signor Presidente, che la lotta all'evasione e all'elusione fiscale è questione strettamente connessa a quella del rafforzamento dello Stato sociale, dal momento che in ogni Stato moderno la qualità e la quantità delle provvidenze di carattere sociale dipendono dall'entità dell'intervento della fiscalità generale.

La questione fiscale – com'è stato autorevolmente detto – nel nostro Paese è questione morale, ma è anche questione decisiva e determinante per assicurare quei livelli di civiltà raggiunti in Italia dopo decenni di lotte.

Nel nostro Paese vi è una vera e propria voragine nelle entrate che dipende dal fatto che una vasta categoria di contribuenti, a cominciare dalle società di capitale, si sottrae al dovere repubblicano, al dovere tributario. Da uno studio condotto dalla stessa Banca d'Italia risulta, infatti, che il 60 per cento delle società di capitale presenta bilanci annuali in pareggio o in disavanzo anche grazie alla falsificazione.

In questa sede, signor Presidente, non possiamo non ricordare come, a differenza degli Stati Uniti d'America, in Italia si sia voluto, di fatto, depenalizzare il falso in bilancio. Ciò è d'altra parte confermato dagli ispettori del SECIT che più volte hanno segnalato il ricorso alla sopraffatturazione dei costi da parte delle aziende o al gonfiamento degli stessi, in alcuni casi addirittura inventati, nonché il triste primato italiano per imposte dirette non pagate, per imposte non corrisposte per immobili e terreni e per la stessa evasione dell'IVA. D'altra parte, la caterva di condoni e sanatorie fiscali, voluta da questo Governo dal 2001 in poi, ha allargato l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale, determinando anche una diminuzione delle entrate. In termini di gettito, pertanto, abbiamo avuto solamente effetti negativi; a ciò si aggiunga una legislazione che, in questi ultimi anni, è stata connivente verso le rendite finanziarie e i profitti di società e di grandi patrimoni.

Tale fenomeno, impressionante per la sua entità, è in costante espansione. È stata portata avanti una politica in materia fiscale che ha letteralmente stravolto il principio costituzionale della capacità contributiva e della progressività delle imposte, attraverso un carico fiscale sempre più insopportabile sul lavoro dipendente e sugli strati inferiori del lavoro autonomo. Questa è stata la scelta, anziché utilizzare la leva fiscale in funzione della redistribuzione dei redditi dall'alto verso il basso.

Le norme già contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005, recante «misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», a nostro avviso, non vanno in questa direzione: esse si prefiggono, in sostanza, solo l'obiettivo di procurare entrate a parziale copertura della manovra di bilancio.

Ciò si evince chiaramente dalla genericità della norma relativa al coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale, mentre sono state respinte tutte le proposte avanzate dall'Unione nel suo complesso, ma anche da noi senatori dei Comunisti Italiani, volte a rendere più incisiva ed efficace la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sui redditi, esteso nel nostro emendamento anche all'IRPEG.

D'altra parte, sono scarse le risorse ed assolutamente insufficienti gli incrementi di organico previsti per le amministrazioni interessate – mi riferisco all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza – allo scopo di un migliore svolgimento dei compiti di istituto. Tra l'altro, i compiti assegnati alla Guardia di finanza andrebbero rivisti, a nostro avviso, nel senso di restringere il ventaglio delle molteplici funzioni previste in vari campi dalla normativa vigente per concentrare invece gli sforzi nella lotta all'evasione e all'elusione, il che richiede un grado di preparazione professionale e di specializzazione sempre più elevata.

Si tratta, in sostanza, di disposizioni, quelle già contenute nell'originario disegno di legge di conversione, a nostro avviso, assolutamente inadeguate al raggiungimento degli obiettivi e che rendono del tutto aleatorie le previsioni di entrata derivanti dalla loro attuazione.

Ma al di là dell'intensificazione, pur necessaria, dei controlli e degli accertamenti, vi è l'esigenza di introdurre nel sistema nuovi e più incisivi strumenti. Di qui la presentazione delle nostre proposte recanti norme di carattere antielusivo sistematicamente respinte in tutti questi anni; di qui le nostre proposte in materia di imposizione sulle rendite finanziarie per la revisione dei tanti regali fiscali, i regali agli amici di cui parlava Visentini, e delle norme aggiuntive al decreto-legge in materia fiscale che riguardano la privatizzazione selvaggia dell'ANAS, Sviluppo Italia, Alitalia, il sistema agricoltura.

Insomma, era ed è umanamente impossibile, signor Presidente, nel giro di qualche ora, avere appena cognizione delle disposizioni e valutarle dal punto di vista dei profili di copertura finanziaria. Mi consenta di soffermarmi – non posso farlo su tutto – almeno su una norma contenuta nel maxi-emendamento, l'articolo 11-*quinquies*, già articolo 3 dell'originario disegno di legge, che si riferisce alla dismissione degli immobili.

Signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità. Qui si ripete pedissequamente una disposizione già contenuta nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, presentato alla vigilia di Natale: nel giro di due giorni, fu ceduta alla Fintecna, a trattativa privata ed in blocco, tutta una serie di immobili già appartenenti alla Manifattura Tabacchi e ai Telefoni di Stato. La Fintecna era e tuttora è una società il cui pacchetto azionario è interamente nelle mani del Ministero dell'economia; poteva questo trovare giu-

stificazione nell'urgenza di fare cassa. Questa norma viene ripetuta ora per una serie di immobili. Anche qui l'alienazione viene considerata urgente, per cui l'Agenzia del demanio è autorizzata con le stesse modalità a vendere i beni immobili ad uso non abitativo, appartenenti al patrimonio pubblico.

Dov'erano e dove sono i problemi, signor Presidente? Questa norma, che ripete quella precedente, fa sì che con la dismissione di questi beni vengano meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante anche a terzi in caso di rivendita, il che, signor Presidente, significa una sola cosa: o la Fintecna, con la cancellazione del diritto di prelazione spettante anche agli enti locali, venderà ai soliti ignoti o questa norma tenderà semplicemente ad arricchire chi acquisterà oggi in prima battuta!

Non si spiega diversamente la cancellazione del diritto di prelazione in caso di rivendita. Possiamo capire che, in caso di primitivo acquisto, l'urgenza faccia sì che il diritto di prelazione venga sospeso, ma il Governo non ha chiarito perché, quando l'acquirente rivenderà, dovrebbe essere cancellato il diritto di prelazione che assicura di per sé la trasparenza sui prezzi di vendita ed evita anche altro.

Lo si dica apertamente, quando la Fintecna rivenderà senza che nessuno eserciterà il diritto di prelazione, sarà stata questa una forma di ricapitalizzazione della Fintecna, guarda caso, interessata alla costruzione del Ponte sullo Stretto, o sarà semplicemente un arricchimento per la Fintecna, che lucreterà la differenza tra costo di acquisto e costo di vendita?

L'onorevole sottosegretario Armosino si ricorderà che posì questo problema sin dal dicembre 2002 e su di esso ho presentato varie interrogazioni. Ancora non sappiamo, in riferimento all'allora decreto-legge del 24 dicembre 2002, che cosa è successo di quei beni acquisiti dalla Fintecna. Ma oggi la Fintecna è ancora pubblica; mi chiedo allora perché con questa norma cancellare il diritto di prelazione anche in caso di rivendita quando non sappiamo chi acquisterà questa serie di immobili non adibiti ad abitazione.

Tra l'altro, questa disposizione dovrebbe dare un gettito di 950 milioni di euro ed anche qui non vi è chiarezza su un punto. Il Governo non ha mai chiarito in base a quale valutazione ritenga che gli incassi derivanti dagli immobili oggetto della disposizione non risultino già scontati dell'andamento tendenziale dei conti pubblici.

Signor Presidente, ho toccato solo una parte, e più precisamente solamente due delle tante norme contenute in questo maxiemendamento. Non posso che concludere il mio intervento sottolineando ancora una volta che questo, a mio avviso, è uno schiaffo al Parlamento. Non è possibile che noi si venga in Aula e si debba decidere di dare o meno la fiducia senza conoscere nemmeno per intero il significato delle disposizioni in esame o intuendo appena quello che potrebbe essere un significato recondito delle tante mance (sì, non esito a definirle tali) che questo maxiemendamento contiene.

È una brutta pagina per il Parlamento, una brutta storia. Ecco perché sia per questioni che riguardano il merito del provvedimento, sia per questioni che riguardano il metodo, che non è rispettoso delle prerogative del Parlamento (certamente vanno rispettate le prerogative costituzionali del Governo, ma vanno assolutamente rispettate, ecco perché mi rivolgo a lei, signor Presidente, le prerogative costituzionali del Senato e della Commissione bilancio), noi negheremo la fiducia al Governo. (*Applausi del senatore Flammia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). In questi giorni, il Presidente del Senato, in relazione ad una dichiarazione sugli avvenimenti francesi, ha richiamato il *leader* dell'opposizione al dovere della prudenza e della responsabilità da parte dei *leader* politici.

Non è questa la sede per discuterne, ma a parte il fatto che le parole che il Presidente del Senato sta pronunciando in Italia e all'estero sul pericolo di una guerra di religione non vanno esattamente in direzione della prudenza e della responsabilità, richiamando le condizioni dell'esame di questo decreto-legge (che ha ben illustrato il senatore Morando), penso che il primo dovere degli uomini delle istituzioni sia appunto quello di usare nella sede istituzionale criteri di prudenza e di responsabilità, in modo da evitare quella così palese violazione delle regole formali e sostanziali cui stiamo assistendo con la presentazione e l'esame di questo decreto-legge.

Il rispetto delle regole è un valore fondamentale della convivenza civile. Nel nostro Paese c'è un dibattito aperto su questo tema, ma ciò vale per ogni cittadino e a maggior ragione deve valere per le istituzioni e, all'interno di queste ultime, per chi è chiamato a garantire il rispetto della legge.

Stiamo assistendo ad una manovra in cui vi è stato oggettivamente il travolgimento di ogni regola. Abbiamo un decreto fiscale discusso in sede di Commissione, per la verità anche con un certo approfondimento, che viene poi travolto da un maxi emendamento di cui non si è avuta la possibilità di esaminare, come richiesto dall'importanza della materia, il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. C'è poi un decreto correttivo sui conti del 2005 prima presentato alla Camera poi trasferito in questo decreto-legge. Infine, ci sarà la finanziaria per la quale abbiamo assistito ad un inconcludente lavoro di Commissione, terminato, dire con un «maxi emendamento» è troppo, all'interno della Commissione medesima. Sarà poi presentato un maxi emendamento in Aula, per cui è da presumere che anche in quel caso non sarà effettuato un esame serio delle clausole di copertura.

Entrando nel merito del decreto-legge, su una parte di esso i colleghi che sono intervenuti hanno già espresso un giudizio di merito. Certo, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che dovrebbe avere caratteristiche di omogeneità di materia, mentre qui si spazia su argomenti che nulla

hanno a che fare con il titolo del decreto o con quello che doveva essere – per come era stato presentato – un intervento da affiancare alla manovra.

Non parliamo poi delle caratteristiche di improrogabilità ed urgenza: molte materie hanno una sola urgenza, quella del timore della maggioranza di perdere consensi nel Paese e quindi della necessità di infarcire il decreto di norme di carattere clientelare, microsettoriale, che nei pensieri della maggioranza dovrebbero servire ad aumentare il tasso di consenso nel Paese. Ma i cittadini italiani hanno forse una maggiore serietà di quella che i loro rappresentanti pensano che essi abbiano.

Parliamo, ad esempio, della famosa «legge mancia» che, al di fuori di ogni programmazione, moltiplica una serie di interventi di collegio. I collegi non esisteranno più con la nuova legge elettorale, ma c'è un'ostinazione della classe politica nel pensare che i diritti dei cittadini possano essere inseriti nel mercato elettorale. Cito tra i tanti interventi di questo tipo quello al comma 17 dell'articolo 11-*quaterdecies*, che dice che è autorizzato un contributo quindicennale di un milione di euro in favore dell'ANAS per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.

Non è un errore: non si parla di raccordi stradali. Infatti, con questa somma, di raccordo stradale se ne fa uno: si apre il concorso per sapere chi è il potente di turno che, dietro questa forma anonima, ha ottenuto per il proprio collegio il finanziamento, al di fuori di ogni programmazione, di un raccordo stradale.

Al di là del folklore negativo che si accompagna a questa infarcitura del decreto di norme localistiche, voglio soffermarmi sulla parte che provvede a tagliare in modo piuttosto cospicuo le dotazioni di competenza e di cassa per consumi intermedi e per investimenti. Si tratta di una cifra abbastanza consistente, pari a 1,6 miliardi di euro. È la prova che i conti del 2005 non erano in regola, se si interviene con questa correzione che si aggiunge ai tagli che già recava la manovra di quell'anno.

È stata presentata come un'occasione di lotta agli sprechi. Leggiamo, allora, alcune di queste voci per rendere noto all'opinione pubblica quali sarebbero gli sprechi cui, secondo il Governo, si ovierebbe attraverso il taglio di questi stanziamenti.

Parliamo di 8,8 milioni euro per il piano energetico nazionale, del taglio di 22 milioni di euro per la tutela del *made in Italy*, di 28 milioni di euro per gli sportelli all'estero e gli strumenti dell'internazionalizzazione. Sono questi gli sprechi nel momento in cui diciamo che dobbiamo rafforzare la capacità del nostro sistema produttivo. Parliamo anche di 122 milioni di euro per l'edilizia carceraria, di cui noi tutti conosciamo le condizioni di grande difficoltà. Sappiamo che una parte delle politiche di sicurezza richiede un minimo di civiltà all'interno delle carceri, che già oggi non si riesce ad assicurare.

Si parla, ancora, di 148 milioni di euro in materia di disinquinamento ambientale, delle opere idrauliche; oppure del taglio di 34 miliardi di euro per la ricerca in campo agricolo, un settore che è sottoposto ad una forte concorrenza, che ha bisogno di evolvere e al quale si tolgono le poche ri-

sorse disponibili. Parliamo poi di 90 milioni di euro per il patrimonio culturale e di 45 per quello librario.

Infine, si tagliano 3 milioni di euro per gli interventi integrativi nel campo scolastico a favore di disabili. È una piccola cifra, ed è quella che rappresenta la mancanza di dignità con cui affrontate questa situazione: si taglia ai disabili per consentire a qualche senatore di potersi presentare nel suo collegio con qualche piccola opera finanziata. Non è così che si fanno gli interessi del Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.

* TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io ho partecipato oggi pomeriggio a questa specie di gioco a mosca cieca nell'interpretazione del maxi-emendamento del Governo in cui ho visto esercitarsi molti colleghi dell'opposizione, mentre credo che se ne siano sottratti i colleghi della maggioranza in nome di quell'atto di fede, che ha ricordato prima il collega Morando, nelle buone intenzioni del Governo.

Ho partecipato, come tanti colleghi dell'opposizione, a una forzata interpretazione di fantasia di questo maxi-emendamento, con relative relazioni allegare all'ultimo minuto, per cercare di capire che cosa concretamente stiamo esaminando e approvando in queste ore.

Devo dire che è una fatica improba e non sono affatto sicuro di aver colto tutti gli elementi al nostro esame, ma devo anche dire che prima di tutto è un modo umiliante di trattare non solo l'opposizione, ma il Parlamento stesso; di questo passo possiamo arrivare a chiudere il Parlamento, ridurlo a sede di qualche interrogazione cui benevolmente il Governo, quando si degna, risponde, e risparmiare i soldi delle nostre sedute.

Vediamo un po' che cosa abbiamo di fronte. Siamo davanti a un decreto-legge iniziale, il n. 203 del 2005, che costituiva quello che possiamo chiamare un provvedimento collegato alla finanziaria, anche se non si è usato il termine «collegato» in senso stretto, un decreto che conteneva già parecchi elementi fra di loro anche estranei e multiformi. A questo decreto-legge la maggioranza della Commissione ha aggiunto con molta fantasia una serie di emendamenti in materie anche diverse, non collegate alla materia del decreto-legge stesso, che hanno spaziato notevolmente.

Su questa base, l'emendamento che stamattina il Governo ci ha presentato inserisce tre decreti-legge, di cui uno decaduto, quello sulle infrastrutture, uno che era stato mandato per deviazione d'attenzione alla Camera dei deputati, cioè quello recante la prima manovrina correttiva, e uno, che era all'esame in queste ore della Commissione agricoltura, relativo all'agroindustria.

Oltre a questi tre decreti-legge che vengono impiantati sul decreto-legge base n. 203, vi sono diversi altri contenuti che è difficile definire ma su cui a campione tenterò, nel breve tempo che ho a disposizione, di dare un'idea ai colleghi della nostra Aula.

Si può cercare intanto di delineare alcuni aspetti veramente grotteschi. L'altro giorno mi ha telefonato un giornalista della stampa economica chiedendomi tutto preoccupato che fine avesse fatto la legge mancia. Io francamente son caduto dalle nuvole, osservando che non avevo presente che stessimo esaminando una legge o un emendamento che portasse il nome del collega Mancina. Poi, ci ho messo un po' di tempo, ma ho capito che cosa voleva dire: si riferiva a un emendamento inserito dalla maggioranza nel testo base del decreto-legge in esame, che veniva chiamato emendamento delle mance perché, riprendendo un articolo della legge finanziaria dell'anno scorso, stanziava altri 220 milioni in aggiunta a quelli stanziati nella precedente finanziaria. Un articolo, signor Presidente (ho fatto un conto a spanne sulle pagine stampate, come usa fare il ministro Tremonti quando esamina la legislazione), che riguarda circa 600 interventi: dall'illuminazione del campo sportivo del Comune, che non cito (perché potrebbe sembrare offensivo), fino ad altre centinaia di amenità di questo genere, distribuite fra i colleghi della maggioranza con la finanziaria dell'anno scorso.

Ora questo bell'anticipo di mance pre-elettorali viene notevolmente arricchito con ulteriori emendamenti e con il maxiemendamento del Governo. Intanto, la maggioranza, fra gli emendamenti approvati al decreto-legge, ha inserito – non si capisce perché – 25 milioni di omaggio alla Fiera di Milano (ci sono tante fiere, non si capisce perché improvvisamente compaiano 25 milioni a tale Fiera); poi, come ci ha appena ricordato il collega Giarretta, dentro al maxiemendamento del Governo di mance ce n'è un'infinità.

C'è in particolare l'articolo 11-*quaterdecies* che è una meraviglia, lo consigliereerei come testo base per fare una tesi di laurea ai ragazzi che vogliono impegnarsi in giurisprudenza o in scienze politiche: qui si va dall'oftalmologia alla caccia agli unguinati distinti per sesso e classi di età (mi raccomando), ad omaggi di vario genere, alla proroga per cinque anni dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, anzi, per meglio dire, del consiglio di amministrazione, così se anche perdete le elezioni, sono garantiti per i prossimi cinque anni quelli che avete nominato.

Faccio presente che questo giochino nel decreto-legge lo avete fatto anche per la SIMEST. Avete aggiunto due componenti al consiglio, fate decadere automaticamente il consiglio oggi in carica e immediatamente lo rinominate, così siete sicuri che, se perderete le elezioni (come è probabile), bene o male i vostri rappresentanti continueranno a governare la SIMEST. Di questi giochi ce ne è un'infinità: veramente non si sa se mettersi a piangere o a ridere.

Ma lasciamo stare per un momento queste mance. Ci sono questioni più rilevanti a cui è opportuno dedicarsi.

Intanto, in Commissione finanze è stato recuperato l'emendamento che avevamo discusso a lungo nell'Aula del Senato durante l'esame del decreto-legge sulle infrastrutture, poi decaduto, recante l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei beni ecclesiastici, anche se destinati ad attività commerciali.

Si è svolta una lunga discussione sul tema e vi è stata grande eco sulla stampa a proposito di tale questione; poi il decreto-legge è decaduto e naturalmente la maggioranza, visto che alcuni impegni erano stati assunti nelle settimane precedenti, dopo il *referendum*, ha riproposto l'emendamento nel decreto-legge, preoccupandosi di estenderlo anche alle altre confessioni religiose (e mi pare giusto, se così deve essere), ma addirittura anche a tutti gli enti non commerciali relativamente ai beni eventualmente destinati ad attività commerciali.

Faccio presente che la relazione tecnica, che ci è stata consegnata due ore fa, non cita assolutamente i costi di questo emendamento. Eppure credo che esso determini un buco nella finanza pubblica di difficile quantificazione, ma certo notevole. Ricordo che nella prima versione più restrittiva, approvata durante l'esame del decreto-legge sulle infrastrutture, solo per il Comune di Roma esso valeva 5 milioni di euro di perdita all'anno. Se facciamo un po' di moltiplicazioni, ci rendiamo conto che questa norma, il cui costo non avete voluto quantificare, determinerà un onere notevolissimo per l'erario dello Stato.

Andiamo avanti analizzando altre questioni interessanti di questo maxi-emendamento. C'è tutta una serie di voci di aumento della pressione fiscale. Se ne occuperà con più completezza il collega Pasquini; io vorrei solo far presente che se si sommano tutte le varie voci di crescita della pressione fiscale sulle imprese (dalla *participation exemption* all'ammortamento dell'avviamento, e così via) emerge un aumento di prelievo che – vado un po' a braccio, ma credo di non sbagliare – si avvicina ai 3 miliardi di euro. Se ricordo che la Confindustria si è sperticata in complimenti perché questa finanziaria destina 2 miliardi di euro alla riduzione del cuneo contributivo, credo, che facendo un po' di conti, probabilmente le imprese abbiano più da perderci che da guadagnarci.

Nel merito, alcune voci sono giustificate e altre no. Sicuramente giustificata è la norma relativa alla riduzione dell'esenzione della tassazione delle partecipazioni. Dopo quello che è successo quest'estate con il signor Ricucci e compagni in BNL, era chiaro che non potevate lasciare la norma Tremonti così come l'avevate scritta nella riforma della tassazione sulle imprese.

Ci sono tante altre voci che sarebbe interessante esaminare puntualmente (lo faremo in altro intervento) riguardanti le banche, le assicurazioni, la manutenzione degli immobili. Una voce positiva è quella recante il finanziamento del Fondo di garanzia del TFR per i lavoratori delle imprese che aderiscono alla devoluzione del TFR al secondo pilastro previdenziale; senonché, come sanno bene i colleghi della Commissione lavoro, la riforma del TFR è ancora in alto mare per le note pretese di alcune assicurazioni – di cui il Presidente del Consiglio è significativo esponente per quello che riguarda Mediolanum – di avere particolari favori che sia le imprese sia i sindacati dei lavoratori contestano. Quindi anche questa riforma è ferma.

Ci sono altre questioni che meritano attenzione. È stata inserita la riforma della riscossione, si è deciso di fare una svolta nel senso della ri-

centralizzazione e della ripubblicizzazione. Mi auguro solo che ciò comporti davvero un aumento di efficienza in un sistema che, da quello che ci ha detto il Ministro, riscuote sì e no il 3-5 per cento di quello che è accertato, rendendo quindi praticamente vana ogni dichiarazione di lotta all'evasione fiscale, che appare come uno dei punti principali del decreto-legge in esame.

Ebbene, il ministro Tremonti ha detto: «È finita la cuccagna, comincia la lotta all'evasione fiscale». Detto da un Ministro, che non è un *born again*, come si dice dei nuovi cristiani americani (perché è stato Ministro del tesoro per tre anni, ha avuto una breve interruzione di circa un anno ed infine è tornato a fare lo stesso lavoro), e che ha promosso in questi anni una serie infinita di bonifiche e sanatorie fiscali di ogni genere non è molto credibile. Tanto è vero che, dopo i grandi proclami di partenza, dalla lotta all'evasione avete cifrato per competenza 3 miliardi di euro, ma lei, Sottosegretario, sa bene – ed infatti per prudenza avete scritto solo 300 milioni di cassa – che un conto sono i proclami della lotta all'evasione fiscale, un altro è fare davvero la lotta all'evasione fiscale, soprattutto dopo tre o quattro anno di cuccagna per gli evasori fiscali.

Si potrebbe continuare con diverse altre voci di questo genere. In sostanza, siamo di fronte a un provvedimento che è veramente indigeribile.

Cito l'ultimo dato, poi, se è possibile, chiederei al collega Brunale di intervenire per illustrare meglio la nostra opinione in merito. C'è un ulteriore comma in questo super emendamento, che riguarda i giochi. Già avete inserito nella finanziaria una sbornia, una ondata di nuovi giochi di tutti i generi che, caso mai, potrebbero aggravare i fenomeni di ludopatia piuttosto che risanare le casse dello Stato. Non contenti, questa mattina avete inserito un altro comma che prevede un'ulteriore crescita di lotto, superlotto e altre cose del genere, anche con previsioni di parecchi milioni di euro di maggiori entrate. Credo non sia un modo corretto di fare finanza pubblica, credo non sia un modo educativo di rivolgersi ai contribuenti italiani, dicendo: «Guarda che non ti metto le mani in tasca, perché tanto te le faccio mettere dalle macchinette dei video-poker».

Sostanzialmente siamo di fronte ad una serie di misure inaccettabili dal punto di vista del merito, della correttezza politica, dei rapporti con il Parlamento.

L'insieme poi di queste manovre non ci dà assolutamente la certezza della tenuta di questa finanziaria. Come abbiamo detto ieri negli interventi dell'opposizione, a cominciare dal collega Morando, abbiamo evidenziato che questa è una finanziaria che, nonostante siano state già inserite dopo la pubblicazione del testo base due manovre correttive, una con effetto anche sul 2005, non ci dà assolutamente la certezza dell'attendibilità dei dati qui prospettati.

Siamo di fronte ad una finanziaria che ripropone per altre vie i buchi e le incertezze della finanziaria dell'anno in corso, una finanziaria che ha portato a un *deficit* superiore alle previsioni, ha costretto il Governo a ricorrere a misure integrative fino all'ultimo momento e ci consegnerà alla fine una situazione molto grave.

Bene, non possiamo fare affidamento sui risultati di questa finanziaria. È stato detto che non è una finanziaria elettorale. Potremmo dire che è una finanziaria che cerca di mascherare i drammi per arrivare intanto alle elezioni e poi vedere: se andrà bene per voi spererete nella felice congiuntura o comunque riproporrete il calice amaro dopo le lezioni, se vi andrà male i problemi saranno nostri, perché toccherà a noi raccogliere questa pesante eredità. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Michelini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, verrebbe da chiedersi, iniziando il mio intervento, dopo aver letto il maxiemendamento al decreto fiscale, se questo è solo l'antipasto quanto a metodo e confusione nella manovra finanziaria. Infatti, in questi quattro o cinque anni – lo ricordavo anche ieri nel mio intervento in discussione generale sul disegno di legge finanziaria e sul decreto fiscale – abbiamo già visto molti strappi, molte manovre confuse; certamente, però, quello che abbiamo visto quest'anno credo non abbia eguali.

Mi riferisco a una finanziaria uscita indenne dall'esame della Commissione; il lavoro della Commissione è stato qualcosa «tanto per passare il tempo» in attesa di un «emendamento» e, successivamente, in attesa del maxiemendamento al decreto fiscale, tenuto separato, e alla manovra di fine anno presentata alla Camera. Inoltre, oggi, con la presentazione del maxiemendamento 1.1000 e la fiducia sul decreto fiscale, non solo siamo stati espropriati della possibilità di una discussione nel merito e di un esame di tutta la manovra, ma vi è stata anche un'innovazione, e mi rivolgo a lei, caro Presidente, perché so che è molto attento a questi aspetti.

Infatti, non solo, come era normale, sono stati recepiti quasi tutti gli emendamenti che erano già stati approvati dalla Commissione finanze (e questo è nella norma del decreto fiscale), ma nel maxiemendamento sono confluiti il vecchio decreto sulle infrastrutture decaduto, la manovra di fine anno e il decreto-legge n. 211, che era alla Camera (poi tornerò sull'argomento). Addirittura, vi avete inserito il testo di un decreto appena assegnato alla Commissione agricoltura del Senato, ossia il decreto-legge n. 224, recante interventi urgenti in materia di agroindustria. In più, avete introdotto – non so come definirlo – un altro «decretino» a sé: il decreto mance, l'articolone sulle mance, in cui troviamo di tutto e di più.

Altro che *vulnus*, come abbiamo detto e come argomentato ieri, di tutte le procedure! Siamo ormai al *vulnus* nel *vulnus*. Non solo vi è stata confusione in tutto questo procedimento, ma sono anche stati presentati in ritardo la relazione tecnica e il relativo allegato, ed è stato impossibile compiere un esame approfondito del maxiemendamento. Infatti, lo abbiamo esaminato, ma probabilmente qualcosa ci è sfuggito; man mano che leggiamo scopriamo altre norme e non abbiamo, ovviamente, il tempo

per fare un'analisi (né ci vengono date informazioni per farlo) degli effetti sulle entrate, sulla manovra e sui saldi.

Siamo stati, quindi, espropriati non solo della possibilità di entrare nel merito, di svolgere un esame serio degli emendamenti secondo la procedura normale, ma non ci vengono neanche fornite informazioni per poter leggere e interpretare adeguatamente il maxiemendamento, soprattutto con riferimento alle ricadute sulla manovra finanziaria. Addirittura, decreti che non hanno neanche iniziato il proprio *iter* e sono stati solo assegnati alle Commissioni di merito vengono inseriti preventivamente nella manovra (ovviamente, di quei decreti, solo ciò che interessa).

Ho parlato del «decretino» mance. Al riguardo, avevamo già esaminato in Commissione finanze – lo ha ricordato poc'anzi il senatore Turci – il famoso articolo che riguardava la vecchia mancia, cioè quell'insieme di provvedimenti che poi si erano arrestati alla Camera perché troppo sotto gli occhi della stampa, poi inseriti nel decreto sulle infrastrutture e che ora sono stati approvati dalla Commissione. Ovviamente, l'inserimento di interventi in materia di programmazione e sviluppo economico e sociale dà la chiave e la strumentazione per poter poi far vivere le mance di cui all'articolo 11-*quaterdecies* del maxiemendamento ed eventualmente anche quelle del preannunciato maxiemendamento alla finanziaria.

Entrando nel merito del cosiddetto mance-*bis* (quello nuovo), troviamo cose davvero incredibili. Vorrei ricordarne alcune. Innanzitutto, fondi a istituti di cui non si ha traccia né si sa cosa siano; ad esempio, un ente morale riconosciuto della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, la Fondazione «G.B. Bietti» e l'onni-presente Istituto Jean Monnet, sul quale abbiamo avuto ampie e non so proprio se sicure informazioni in Commissione bilancio.

Vogliamo parlare dell'emendamento? A tutti i senatori autori o ispiratori di questa norma che mette al riparo tutte le deroghe, a cominciare da quella per la caccia ai cinghiali, vorrei ricordare che una stessa norma adottata dalla Provincia di Trento è stata messa in discussione da un pronunciamento della Corte costituzionale. Questa norma farà la stessa fine, già lo preannunciamo. La sola idea di voler inserire un tale principio nel provvedimento è davvero incredibile sia dal punto di vista fiscale, sia da quello delle entrate. Inoltre, non si sa se sono avviati alla trasformazione per l'industria agroalimentare e non lo comprendo.

È una norma molto pericolosa perché da una parte si compie l'operazione – anche da noi richiesta – di stabilizzare, attraverso una proroga, la situazione dei lavoratori dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo (anche se non si comprende per quale motivo vengano esclusi altri Parchi attigui che versano nella stessa situazione; forse, il motivo sta nell'ispiratore dell'emendamento), cui si aggancia poi una norma secondo cui si congelano, da qui a cinque anni, gli attuali organi dell'ente, in modo da evitare qualsiasi operazione di *spoils system*.

Potremmo continuare l'elenco tra il divertito e il preoccupato, ricordando la diga foranea di Molfetta e le regalie concesse alla Sicilia, ma or-

mai ci siamo abituati; sono temi già affrontati in Commissione e ulteriormente perfezionati in questa norma.

Vorrei ricordarvi, in merito alle questioni più serie poste nell'ambito della discussione del disegno di legge in esame (mi rivolgo, in particolare, al senatore Eufemi), che era stato assunto un impegno in merito all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 10 del decreto fiscale, quello che da oggi impedirà, visto che continua a vivere e considerati i problemi relativi ai pagamenti dei contributi agricoli, l'accesso alla PAC di tutte le imprese del Centro-Sud. Questo è ciò che accadrà se non si troverà una soluzione, che non sono in grado io di suggerire, visto che non si sa che fine faranno la sanatoria contributiva e la messa a norma della riforma previdenziale.

In merito all'agricoltura – questo passaggio è molto divertente, signor Presidente – si prende l'articolo 1, che riguarda la società Sviluppo Italia, costituita lo scorso anno, per consentire la proroga dei contratti per gli istituti di ricerca (parleremo tra non molto di ricerca e di innovazione), senza però prendere in considerazione quest'ultima. Né si prendono in considerazione gli aiuti al Pakistan, mentre la sottosegretario Boniver, che oggi si trova in Pakistan, dichiara che tutto il mondo si è dimenticato del terremoto in Pakistan. Prendete, cioè, solo la parte di un decreto che vi interessa, non le entrate.

In conclusione, confermo il giudizio assolutamente negativo, dal punto di vista politico, per la confusione generata sul metodo e i contenuti del maxiemendamento, che spero non provochi ulteriori danni. Di giochi ne parleremo in occasione del maxiemendamento sul sistema Paese; avete trovato il modo di inserire di tutto in questo provvedimento: dalla caccia alla diga di Molfetta e ad altri aspetti che ognuno può ravvisare, ma non avete previsto la possibilità di dare segnali importanti per lo sviluppo del Paese.

Per non parlare della manovrina di fine anno. Cito solo due elementi: ulteriori tagli all'agricoltura (oggi si è svolta una manifestazione nazionale di protesta contro le politiche del Governo a Bologna) e un taglio enorme, come al solito, agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo.

Credo che già i due esempi che ho appena citato bastino a indicare qual è il segno politico: molto terra terra, confusionario. Altro che rigore di questo maxiemendamento e dell'insieme della manovra, come qualcuno ha detto! (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, tra le cose amene che lei ha sentito e di cui è disseminato il provvedimento che stiamo esaminando, ci sono due punti che, purtroppo, ameni non sono e suscitano profondissima preoccupazione. Credo che già nella giornata di domani ci saranno, per effetto della proposizione di questi due punti, manifestazioni in tutta Italia e comunque qui a Roma.

Si tratta innanzitutto della parte del maxiemendamento che aggiunge l'articolo 6-ter, intitolato «Disposizioni concernenti l'ANAS Spa», e della parte in cui vengono assunti provvedimenti per il trasporto aereo.

Per quanto riguarda l'ANAS, devo fare un minimo di cronistoria per far capire la gravità della posizione qui assunta dalla maggioranza. Un emendamento relativo all'ANAS fu proposto e approvato – lei lo ricorderà, signor Presidente – al decreto sulle infrastrutture. Era un emendamento che l'8ª Commissione del Senato aveva presentato unitariamente, un emendamento di riforma; purtroppo, alla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione è stato abbandonato e il decreto-legge è caduto.

Successivamente il Presidente dell'8ª Commissione fu incaricato, anche in questo caso dai senatori sia della maggioranza che dell'opposizione, di chiedere alla Presidenza del Senato se questo emendamento potesse essere riproposto all'interno del provvedimento sulla patente a punti. La Presidenza del Senato ci fece sapere, con disappunto dei colleghi e mio, che, per eterogeneità dell'argomento, non poteva essere inserito in quel disegno di legge.

Successivamente un collega – credo il senatore Gentile; mi perdonerà se commetto un errore – ha proposto lo stesso emendamento, già vagliato dalla Commissione in queste due occasioni, proprio come emendamento al decreto-legge fiscale. La 5ª Commissione – vedo qui presente il presidente Azzollini – esaminando questa proposta la giudicò inammissibile, anche in questo caso per eterogeneità dell'argomento.

Ora la stessa proposta, diversamente e pericolosamente organizzata, come cercherò di dimostrare, viene invece accolta dal Governo e inserita nel maxiemendamento. Essa ha provocato una vivace reazione nella discussione svoltasi oggi pomeriggio nell'8ª Commissione, tanto che unanimemente è stata scritta una lettera, firmata da tutti i senatori della Commissione, che dovrebbe essere pervenuta alla Presidenza del Senato – signor Presidente, la prego di ascoltarmi – nella quale solleviamo il problema formale della mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e dei senatori che hanno lavorato su questo emendamento.

Ci appare abbastanza inconcepibile, infatti, che una proposta concernente l'ANAS, frutto di una posizione unitaria di maggioranza e opposizione in Senato, nel lavoro parlamentare, non venga accolta per eterogeneità dell'argomento e la stessa proposta, diversamente strutturata e sulla quale la Commissione esprime un parere negativo, sia invece inserita nel maxiemendamento.

Detto questo, che trovo assolutamente pericoloso e grave, qual è la disposizione relativa all'ANAS che suscita in tutti i senatori, sia di maggioranza che di opposizione, una così grande perplessità?

Ciò riguarda sostanzialmente questo punto: viene stabilito nell'articolo 6-ter che l'ANAS può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati dalla legge relativamente a talune tratte stradali ed autostradali, assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Queste società, così costituite, avranno anche trasferito personale

e strutture dell'ANAS. Cosa significa una tale disposizione, apparentemente innocua? Significa che vengono costituite delle società, di cui inizialmente l'ANAS è socia, magari di maggioranza, su cui viene effettuata la subconcessione.

Successivamente, al comma 4, si dice che «Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...) sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1, lett. e) delle tratte stradali e/ o autostradali ...». Insomma, si dice che tra trenta giorni sarà stabilito di far cedere all'ANAS le quote, addirittura di maggioranza. Si va cioè ad una privatizzazione secca delle tratte in questione – torno a dire – assoggettate a pedaggi reali o virtuali.

Non voglio tediare i colleghi spiegando cosa è il pedaggio virtuale, ma in sostanza si tratta di un altro modo per trasferire il denaro dato all'ANAS per le manutenzioni ai soggetti privati dicendo che, invece di procedere al pagamento un tanto per chilometro asfaltato, si stabilisce un tanto per automezzo che passa.

Ma questa iniziativa la si può intraprendere verso la propria struttura dedicata a tale scopo; farlo nei confronti di un privato verrebbe a costituire un arricchimento indebito dei pochi fortunati privati che operano in questo settore. Quindi è una estensione del sistema oligopolistico attuale.

Chi volesse sostenere – penso nessuno qui dentro, neanche la sottosegretario Armosino – che in realtà queste norme non sono vincolanti (ma si potrebbe anche immaginare siano state scritte per caso per cui tutto resta uguale perché l'ANAS non fa subconcessioni e comunque, in caso, mantiene la maggioranza) si vada a leggere quanto è scritto al comma 5: «Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS S.p.A.».

Ciò naturalmente non si potrebbe fare se ANAS S.p.A. subconcedesse a sue società, perché finirebbe che queste dovrebbero trasferire allo Stato delle risorse e contemporaneamente una equivalente quota verrebbe dallo Stato sottratta al bilancio dell'ANAS; cosa che evidentemente non si può fare, a meno che non si subconceda ad un privato; quindi lo Stato decurta al soggetto subconcedente una quota esattamente pari al trasferimento introiettato dal privato.

Al di là di come quanto ho detto è scritto, sappiamo che tale problematica origina dal fatto che lo Stato deve approvvigionarsi dei 3 miliardi di euro che non sono entrati lo scorso anno per l'errore o l'imprevidenza commessi quando si volevano vendere le strade statali ad ISPA. Adesso esse sono vendute ai concessionari autostradali e si recuperano i 3 miliardi passati dello scorso anno.

Naturalmente questo genererà un subbuglio, in particolare una questione: l'ANAS ora, privata di tutti i mezzi di carattere commerciale di sostentamento, resterà una pura società. A questo punto non si capisce

nemmeno perché debba essere una S.p.A. il soggetto che farà manutenzione sulla parte povera delle strade, cui dovrà comunque essere erogato un trasferimento; non uscirà dalla pubblica amministrazione; ridurrà naturalmente il personale addetto a queste funzioni, generando uno stato di disfacimento progressivo dell'ANAS stessa, quindi tensioni sociali e disfacimento operativo.

Vengo all'ultimo punto che riguarda l'articolo 11-*undecies* e seguenti; per la verità si tratta di un insieme di articoli, trattandosi sostanzialmente della cosiddetta legge di sistema del trasporto aereo che alla Camera aveva superato il vaglio della Commissione, ma che poi si è deciso di lasciar decadere per farla entrare qui dentro.

Che cosa ci si inventa? Sono sbalordito anche in questo. Sostanzialmente si prevede che, per dare un ristoro ai vettori aerei che operano sul cielo italiano (tutti, sia chiaro, sia quelli stranieri europei che quelli nazionali), viene decisa la misura di ridurre i diritti aeroportuali del 50 per cento; vale a dire che quando un aeroplano fa scalo in un aeroporto, invece di pagare il diritto aeroportuale per intero ne paga la metà. Corrispondentemente, ci si aspetta che si cerchi di trasferire valore alle compagnie aeree, sottraendolo alle società di gestione aeroportuale (che sono possedute da monopolisti e non da grandi imprenditori: persone che hanno avuto la fortuna di avere lo spazio terrestre, il sedime aeroportuale, magari, di Fiumicino, ma non grandissimi geni dell'impresa, considerato che non operano in considerazione del mercato). È una cosa che si può fare.

Invece non si fa questo. Infatti si prevede in sequenza logica che le società aeroportuali che hanno visto ridotti del 50 per cento i diritti che incassano pagheranno il 50 per cento di meno i canoni di concessione all'ENAC, l'Ente nazionale aviazione civile che, in ultima analisi, è il finanziatore di Alitalia, ma anche della Ryanair, della British Airways e di tutte le compagnie europee.

Naturalmente questo povero ente, che percepirà la metà degli incassi, non potrà più svolgere il suo mestiere di vigilanza e di autorità (infatti pomposamente si sostiene che l'ENAV è l'autorità del trasporto aereo) né potrà più essere più il garante delle condizioni di sicurezza. Mi spiegate allora perché fate cose di questo genere? Questo è un modo veramente aberrante di procedere.

Mi avvio a terminare il mio intervento, dato che non voglio dilungarmi. Essendo stata posta la questione di fiducia, nessuno può più modificare tutto questo in quanto, per così dire, è scritto nel bronzo, ma in un bronzo che francamente vale poco.

Voglio concludere anche io con una nota spiritosa. Certo, vale quanto è scritto all'articolo 11-*quaterdecies* quando si stabilisce che «Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno» – pensate che emergenza! –, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi (...). Si pre-

sume che ciò derivi dal fatto che si teme che le piscine, così costruite, possano rompersi, esondare e allagare le città. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com e Misto-RC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, appena ieri, intervenendo in Aula sulla finanziaria, ho svolto alcune considerazioni sulla frammentarietà, l'incoerenza e gli errori della politica economica e fiscale di questo Governo. Oggi dunque non mi ripeterò, ma mi soffermerò su alcune delle follie contenute nel maxiemendamento alla nostra attenzione.

Il primo punto sul quale vorrei soffermarmi concerne i limiti di impegno di seconda generazione che ci siamo inventati. Provo a spiegare di cosa si tratta. Come sappiamo tutti, da anni il Paese fa i conti con problemi di *deficit* pubblico. Ebbene, immaginiamo che lo Stato decida di dare 100 ad un ente locale; nel momento in cui ciò avviene, aumenta di 100 il *deficit* pubblico ed anche il debito pubblico. È chiaro: gli abbiamo dato 100 da spendere, è aumentato il *deficit* e questo aumenta il debito; La questione è semplice: si tratta di una mera trascrizione nella contabilità pubblica.

Per provare a nascondere una parte di questi effetti, molti anni fa per la verità, il Governo e il Parlamento inventarono il limite di impegno: meccanismo che funzionava, considerato il fatto che ora siamo di fronte a quelli di seconda generazione: io Stato autorizzo te, ente locale (per esempio), ad accendere un mutuo e assumo su di me l'onere dell'ammortamento da esso derivante, magari entro un limite di impegno per lo Stato pari a 10 all'anno.

Ad esempio, gli enti locali ricevono 100 del mutuo, nel bilancio viene scritto 10. La cosa che succede rispetto alla normale operazione (in cui risulta 100 sia nel *deficit* sia nel debito) è che in questo modo si ha un grande vantaggio, cioè si fa scomparire parte del *deficit*: il *deficit* peggiora di dieci e solo il debito di 100. Sappiamo che a quel tempo il limite del 3 per cento ci aiutava.

Dopo di che sono nati i dubbi, era evidente che questi limiti d'impegno erano un modo per nascondere una corretta evidenziazione della situazione della finanza pubblica. Quindi, essi sono stati oggetto di discussione sulla contabilizzazione, sull'opportunità, ma anche sulla legittimità di questo utilizzo.

Si sarebbe immaginato di dover ritornare alla situazione precedente, più trasparente, per cui se si vuole dare 100 da spendere, lo si imputa sia al *deficit* sia al debito. Invece l'invenzione è stato il limite d'impegno di seconda generazione. Lo si prevede numerose volte, a partire dai famosi soldi per la Regione Sicilia, che sono una somma ingente; senza la concessione di mutui, lo Stato assegna 10 all'anno e questo 10 all'anno per ciascun ente locale ammonta a centinaia di milioni di euro.

Pertanto, ci si limita a scrivere 10, con il diritto però di ricevere dallo Stato 10 all'anno per 15 anni, quindi un credito; si può poi andare in banca e trasformarlo in un capitale, ottenendo così sempre 100. Cedendo il credito nei confronti dello Stato ad una banca, ad un istituto finanziario, si ottiene 100, al tasso di interesse del 5 per cento. Questi sono i numeri giusti. In questo caso non si peggiora il *deficit* di 100, ma solo di 10, quindi scompare 90 rispetto alla corretta appostazione contabile. È come il gioco delle tre carte: il debito non c'è, è pari a zero.

L'imbroglio connesso a questo modo di fare spesa pubblica è ancora più grave di quanto fosse già la pratica, secondo me disdicevole, dei limiti d'impegno e offusca gravemente la situazione effettiva della finanza pubblica. Il gioco delle tre carte serve per preparare il disastro. Spero che il Parlamento, nel momento in cui voterà questa norma e i limiti d'impegno di seconda generazione, comprenda (mi rivolgo a chi voterà a favore) che si sta rendendo complice di una gravissima operazione che fa diventare ancora meno trasparente il bilancio pubblico, che secondo quanto affermato dal Fondo monetario, appena qualche giorno fa, è il bilancio pubblico meno trasparente del mondo sviluppato.

Per quanto concerne l'attualità della legislazione, siamo in presenza di un istituto del tutto nuovo, a mio avviso, rappresentato dalla scelta di coprire alcune spese a valere su un Fondo istituito con un articolo di legge che è già decaduto perché dichiarato incostituzionale dalla Corte; non so in proposito cosa abbia detto la Commissione bilancio perché la cosa si sta svolgendo in modi non chiari. (*Commenti del senatore Morando*). Trovo francamente discutibile questa modalità di copertura. Ne abbiamo viste molte nel Parlamento italiano, ma la modalità di copertura a valere su un Fondo istituito con un articolo di legge già decaduto perché dichiarato incostituzionale ancora la non si era vista.

Qualcuno dei colleghi – se non sbaglio il senatore Turci – si è soffermato già sulle mance e non ritorno quindi sul tema.

Poi abbiamo la perla degli immobili. Di nuovo viene proposta una disciplina generale sulle modalità di vendita degli immobili. Alla quattordicesima volta che s'interviene sulla vendita degli immobili il dubbio che non si sappiano vendere questi immobili comincia a venire. Infatti, se ogni volta bisogna rimetterci mano, il dubbio che la qualità di questa legislazione non sia idonea a ottenere il risultato della vendita degli immobili è lecito. Ogni volta si rifanno le regole!

Ed ancora c'è la perla del comma 7 dell'articolo 11-*quinquies*. Questo articolo contiene una riforma generale della disciplina per la vendita degli immobili, ma poi nel comma citato si dice: «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi 68 e via Monte Oppio 12 (...) sono esclusi da dette procedure di vendita». Credo che manchino solo il numero di telefono e la fotografia: siamo ad una legge provvedimento nella quale, all'interno di una disciplina generale in cui si vende tutto (addirittura si vende l'ANAS, come diceva il collega), si prevedono norme così specifiche per questi due immobili, che non so cosa siano.

Non è francamente questo il modo di fare le leggi dello Stato e non è il modo di affrontare la sessione di bilancio all'interno di questo Parlamento.

I colleghi che come me non sono più giovanissimi, ma in Senato è difficile esserlo, ricorderanno le polemiche sui lamellibranchi, di craxiana memoria, ma forse anche quelli più giovani ricordano le polemiche del ministro Tremonti sul diametro delle banane disciplinato a Bruxelles.

Figuriamoci come noi siamo scandalizzati dall'eccesso di legislazione! Però vorrei che concentrassimo la nostra attenzione per un attimo sulla norma così fatta: «Le Regioni e le Province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati (...)»; dopo i lamellibranchi e dopo il diametro delle banane, il ministro Tremonti è responsabile di aver inserito in una legge dello Stato italiano la questione degli ungulati, distinti – per amor del Cielo – per sesso e classi di età.

Credo, in conclusione, che finalmente stia per calare il sipario su una pessima commedia, quella che è stata rappresentata dalla politica economica di questo Governo, e spero che il Paese possa finalmente ritornare a una politica economica e a una politica fiscale degne di questo nome. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Misto-SDI-US e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.

SALERNO (*AN*). Signor Presidente, è ovvio che noi la pensiamo in maniera completamente diversa.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Sarebbe grave, se non fosse così.

SALERNO (*AN*). L'intervento che mi accingo a svolgere, ovviamente con il rispetto dovuto per chi interviene per conto dell'opposizione, sarà un intervento di commento complessivo alla manovra economica di quest'anno, che ha un collegato fiscale e ha un corpo centrale nella legge finanziaria.

Senza dubbio tale manovra, l'ultima del Governo in carica, costituisce una svolta rispetto a quella che è stata sempre una consuetudine di ogni manovra finanziaria di fine legislatura, quando la manovra stessa si trasforma non in una legge tecnica e politica, per così dire, ma in una sorta di lotteria in cui tutti vincono qualcosa, dove alla fine comunque tutti portano a casa un risultato, senza tener più conto effettivamente dei risultati per i conti pubblici.

Io guardo il corpo centrale, l'impianto base della manovra finanziaria, non guardo le piccole cose, sulle quali, a volte, si potrebbe anche avanzare qualche critica, il piccolo intervento, il piccolo obiettivo che non è un obiettivo, per così dire, generale, molto alto, ma riguarda magari una piccola realtà e una piccola risposta; però credo che anche questo fac-

cia parte di una politica che deve dare risposte comunque e sempre a 360 gradi.

Non mi scandalizzo quando un intervento riguarda una singola realtà, magari una piccola realtà professionale o territoriale: tutto rientra comunque in un più ampio obiettivo di sviluppo. Le cosiddette leggi mancia, come i giornali talvolta definiscono le leggi per le finalizzazioni di 100 o 200 milioni di euro, in realtà, corrispondono a interventi sul territorio, impiegano risorse, il che vuol dire modernizzare, vuol dire tante volte riconvertire, vuol dire creare infrastrutture sul territorio. Non c'è quindi nulla di scandaloso, anche questo equivale ad un intervento di sviluppo.

Possiamo dire che questa manovra finanziaria, cioè il disegno di legge n. 3613 e il disegno di legge n. 3617, ha un impianto base che tecnicamente non fa una grinza. Se guardiamo uno per uno i grandi interventi, i grandi obiettivi di questa manovra, ci rendiamo conto che sono i migliori da quando abbiamo iniziato la legislatura, che è cominciata con il famoso pacchetto dei cento giorni ed è poi proseguita con altri interventi, con i moduli di riduzione delle imposte, al 1° gennaio 2003 e al 1° gennaio 2005.

Sicuramente avremmo voluto un maggior coinvolgimento della maggioranza in questi passaggi in Parlamento del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge n. 3617. Talvolta sono stati bocciati emendamenti positivi da noi presentati, come quello sul *made in Italy*.

Non è accettabile, infatti – mi rivolgo al Governo – che si bocci un emendamento volto ad introdurre il requisito di italianità del prodotto al fine di evitare che un fondo inserito nella finanziaria del 2003 alla fine agevoli aziende che magari hanno la sede legale in Italia e il marchio italiano, ma di fatto producono all'estero. Il nostro emendamento proponeva di introdurre il requisito di italianità per sostenere le aziende che continuano a produrre in Italia e non si capisce perché sia stato respinto. Spero che nel passaggio parlamentare ancora *in itinere* si recepisca questo tipo di norma che intende premiare le aziende italiane, ma non quelle che hanno già delocalizzato.

Uguualmente, per quanto riguarda i giochi, non comprendo perché, dal momento che si prevede l'installazione di macchinette nei centri commerciali – e quindi una loro diffusione abbastanza larga e popolare sul mercato – si continui a vietarne l'installazione all'interno delle aree controllate, cioè le sale Bingo, contrariamente a quanto suggerito da un nostro emendamento. Le macchinette, così, saranno presenti nei centri commerciali, ma non nelle aree in cui maggiore è il controllo e la regolarità del gioco.

Come non sottolineare, ancora, che abbiamo dimenticato alcune fasce sociali debolissime? Ne cito una: i sordomuti, che ricevono un assegno di sostegno fermo al 1970 che potevamo – e spero ci sia ancora il tempo di farlo – adeguare e aggiornare, dopo circa trent'anni.

Una piccola critica mi permetto, quindi, di muovere al Governo per non aver ascoltato tante volte quegli interventi integrativi che di solito arricchiscono gli impianti base delle norme e per non avere permesso alla

maggioranza di esprimere un patrimonio di conoscenza del territorio, di realtà professionali, territoriali ed economiche estremamente importanti.

Concludo sottolineando quanto sia pregevole questa manovra complessiva. Come non ricordare lo straordinario intervento a favore dei distretti industriali? Come non riconoscere a questa manovra finanziaria non soltanto creatività, ma anche intelligenza e accortezza? È aumentato lo stanziamento per la salute degli italiani, con oltre 3 miliardi di euro.

Fondamentale è stata la riduzione di 6 miliardi del cuneo contributivo, una diminuzione sostanziale del carico contributivo sul lavoro. E come non considerare eccezionale l'intervento per la famiglia, pari a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, volto a riconoscerne, più che il valore economico, il valore sociale e morale? Una famiglia che in tutti questi anni è sempre stata dimenticata. Mi verrebbe da fare una domanda all'opposizione: nei cinque anni di Governo del centro-sinistra, cosa avete fatto per la famiglia? Sembra quasi che fosse un'istituzione dimenticata.

È una finanziaria questa che continua a confermare il lavoro *record* di questa maggioranza, con buona pace delle televisioni, che continuano invece a dare notizie fuorvianti; un lavoro iniziato con il pacchetto dei cento giorni, con l'avvio delle grandi opere, dell'alta velocità, dei raddoppi autostradali, della modernizzazione del Paese e della Nazione, e proseguito con i moduli di riduzione delle imposte. Guai se non avessimo fatto i moduli di riduzione delle imposte al 1° gennaio 2003 e al 1° gennaio 2005! Si sono avuti complessivamente 12 miliardi di euro di riduzione. Pensiamo come sarebbe stato più negativo l'impatto del caro-euro se non ci fossero state per i redditi medio-bassi queste iniezioni di liquidità.

Bisognerebbe chiedere come è stata possibile un'introduzione dell'euro in una maniera così poco graduale, direi quasi in una maniera irresponsabile. Vorrei capire come è stato possibile che l'allora Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, non abbia predisposto un'introduzione più graduale, una politica di maggiore attenzione in tutti i Paesi. Non è una questione di responsabilità di un Paese rispetto a un altro. A mio parere, non bastava prevedere una doppia indicazione della moneta per tre o sei mesi, ma occorreva predisporre una norma europea per dare all'introduzione dell'euro gradualità e una certa morbidezza.

A conferma di un'attenzione morale ed etica alla famiglia – e concludo – è stato stanziato, come dicevo prima, un fondo di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Questo vuole essere anche un conforto per gli italiani circa la nostra vocazione verso questi valori, non solo etici ma morali: si tratta del riconoscimento che il centro-destra e questa coalizione attribuiscono al valore centrale e fondamentale della famiglia nella società italiana.

Comunichiamo anche altri valori, tra cui la stabilità di Governo. Non ci nascondiamo che questa maggioranza ha iniziato la legislatura con un Presidente del Consiglio e la finirà con lo stesso Presidente del Consiglio. Non l'abbiamo iniziata con uno e poi finita con il quarto. E' bene ricordare – esorto anche i colleghi della maggioranza – che abbiamo già visto

il candidato che la coalizione di centro-sinistra vuole riproporre: un candidato che è stato cacciato dopo un anno e qualche mese dalla stessa maggioranza che allora, nel 1996, lo candidò. Non durò più di un anno e mezzo e poi quella stessa coalizione cambiò altri tre *Premier* per candidarne successivamente ancora uno nuovo.

Noi non facciamo così, noi siamo diversi, manteniamo fede agli impegni. Il nostro Presidente del Consiglio, che ha iniziato la legislatura, la terminerà e questo è anche un sintomo di affidabilità – non solo di continuità – ed è un messaggio chiaro anche per gli italiani.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Grazie Presidente, anch'io vorrei intervenire, in particolare sull'articolo 6-ter di questo maxiemendamento che si riferisce all'ANAS.

Purtroppo, in questo caso non si tratta di un provvedimento minimale o parziale, ma di un vero e proprio colpo di mano che avviene proprio in quest'Aula, la quale, in passato, aveva già respinto un simile tentativo di privatizzare in modo selvaggio e senza regole l'ANAS.

Voglio ricordare che sia la Commissione lavori pubblici che quest'Aula del Senato, all'interno del decreto in materia di infrastrutture, aveva immaginato un processo di societizzazione per aumentare l'efficienza e la funzionalità dell'ANAS, ma aveva impedito quello che oggi ci viene riproposto con un voto di fiducia all'interno di questo maxiemendamento.

Vediamo che cosa si propone. Si parla di privatizzare l'ANAS che viene autorizzata a cedere tratte autostradali e stradali assoggettabili o meno a pedaggio reale o figurativo. Queste società subconcessionarie non avranno alcun vincolo di partecipazione azionaria da parte dell'ANAS che potrà cedere interamente, parzialmente o gestire direttamente la rete. Tutto questo sarà deciso con un atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia.

Vi sono, infine, altri due aspetti. Il comma 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa comunque esercitare direttamente delle funzioni sulla rete stradale ANAS, sulla segnaletica e sul miglioramento della sicurezza; a questo scopo potrebbe costituire una sorta di mini-ANAS, dai contorni indefiniti in questo provvedimento, che l'ANAS dovrà conferire come ramo d'azienda a una società appositamente costituita. Infine, lo Stato definanzierà, per un importo pari agli introiti netti derivanti da queste cessioni, i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS.

Si tratta, quindi, di una vera e propria privatizzazione selvaggia (non è un processo di liberalizzazione e spiegherò perché), invocata allo scopo, o almeno così si è sempre sostenuto, di escludere dal perimetro della pubblica amministrazione la spesa per l'ANAS, perché tutti i provvedimenti precedenti, che trasformavano l'ANAS in S.p.A. o configuravano una strategia di pedaggio figurativo, non avevano evidentemente funzionato.

Ma l'aspetto grave di questo provvedimento è che non viene nemmeno conteggiato quanto il ricavo da queste cessioni possa pesare sulla nostra finanza pubblica. In passato, si è parlato, con riferimento alle tratte più ricche sul piano commerciale della rete stradale, di introiti possibili dell'ordine di 2-3 miliardi, invece in questo provvedimento e nella relazione tecnica (pur tardiva, come ha ricordato un collega) non c'è alcun riferimento alla quantificazione finanziaria del risparmio che deriva da questo provvedimento.

Forse è anche questo indice del fatto che sono la stessa maggioranza e lo stesso Governo ad aver bisogno di andare a Bruxelles ad agitare questo provvedimento, di cui però si conoscono effettivamente le difficoltà e non solo per il dissenso sociale, sindacale e da parte dei pubblici amministratori delle città, che da domani sicuramente emergerà; evidentemente, non si crede nemmeno che questo sia un provvedimento effettivamente fattibile.

Voglio ricordare che questo provvedimento viene proposto all'Aula mentre nel testo di legge finanziaria vi sono robusti tagli all'ANAS che non assommano nemmeno agli investimenti che il Governo intende dare per la rete di grandi opere del Governo Berlusconi. Vale a dire che si taglia sulla rete ordinaria, sulla manutenzione e sulla sicurezza in nome dell'avvio di grandi opere di cui nessuno in realtà poi vedrà gli effetti e i benefici, con la logica dei tempi incerti e con costi ancora più incerti.

Altro elemento molto negativo del provvedimento in esame è che non si prevede alcun meccanismo di gara; cioè, non viene detto esplicitamente che il processo di cessione dall'ANAS ai privati di queste società debba avvenire obbligatoriamente con gare ad evidenza pubblica, proprio al fine di poter parlare di un processo di liberalizzazione che porta risorse ed efficienze nella pubblica amministrazione. Si parla soltanto di cessione a privati, tra l'altro da fare in tratte e in epoche successive, con il solito meccanismo dell'affidamento senza gara, cioè con la trattativa privata, che è proprio quella che spesso ha aumentato i costi e l'inefficienza dei processi che si volevano privatizzare.

Un altro aspetto che questo provvedimento non prevede e che invece era stato introdotto nel decreto in materia di infrastrutture, è che nel meccanismo di regolazione di questo pacchetto di misure veramente imponente e devastante per l'intera rete stradale ANAS, il Parlamento non viene mai interpellato, ad esempio, con un parere delle competenti Commissioni parlamentari, che pure era previsto proprio al fine di definire regole e misure nell'interesse generale.

Si sceglie, quindi, di procedere ad una privatizzazione selvaggia e senza regole, con una politica dei pedaggi che ancora una volta è completamente fuori da ogni strategia di politica dei trasporti.

Già domani nasceranno le polemiche sul pedaggiamento del GRA di Roma. Ho già detto in un altro intervento, e lo ribadisco, che le politiche di pedaggiamento sono anche giuste, ma devono andare di pari passo con le politiche sulla mobilità e gli introiti (vedi il caso di Londra) devono essere riversati verso i sistemi più deboli, per offrire ai cittadini alternative

credibili per muoversi meglio in città: proprio ciò che questo provvedimento non fa, tendendo solo a fare cassa, a far risparmiare o a far uscire apparentemente dalla pubblica amministrazione l'ANAS.

Queste sono le ragioni per le quali riteniamo gravissimo questo provvedimento, non solo nel merito ma anche nel metodo. Come ho ricordato, si era già discusso e ragionato su questo punto ma, evidentemente, non vi è alcun rispetto per il lavoro delle Commissioni e dell'Aula.

Si va, quindi, verso una privatizzazione senza regole, con tagli alla sicurezza e verso un futuro molto incerto per la rete fondamentale del nostro Paese che, invece, ha bisogno di essere mantenuta, almeno nella sua proprietà, come un elemento assolutamente unitario e non cedibile, proprio perché costituisce un elemento di relazione e di coesione sociale fondamentale per il nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, credo che quello dinanzi a noi sia il bilancio di cinque anni presentato dal Governo al Parlamento e credo sia profondamente indicativo e significativo dei contenuti e delle modalità di svolgimento di questa sessione.

È un consuntivo fallimentare, ben rappresentato dallo spaccato di questo decreto-legge collegato ma non collegato. Ad alimentare la confusione e la disorganicità della manovra ha contribuito il Governo con tre manovre correttive nello spazio di poche settimane, addirittura di pochi giorni le ultime due, e con i semilavorati di almeno tre decreti-legge di cui si trova traccia in questo provvedimento.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 20)

(*Segue PASQUINI*). Siamo alla fine di una maggioranza allo sbando che sferra gli ultimi colpi di coda arrecando gravi ed ulteriori danni all'economia, alla finanza pubblica e all'immagine del Paese.

Questa situazione, di una gravità estrema, ha portato al mancato rispetto delle più elementari prerogative del Parlamento che il presidente del Senato Pera avrebbe dovuto ben diversamente tutelare. Sono infatti confluiti in questo decreto-legge molti provvedimenti che non sono mai stati discussi in Commissione, che abbiamo conosciuto oggi, alle ore 12,30, dei quali non abbiamo avuto una relazione tecnica e sui quali siamo chiamati ad esprimere un sì o un no.

Se le cose stanno così. La maggioranza allora si assuma la responsabilità di riformare la Costituzione, le leggi di bilancio, i Regolamenti par-

lamentari; sancisca che la manovra di bilancio e la politica fiscale del Governo vanno accettati a scatola chiusa non solo dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza stessa. Si ponga dunque fine alla falsa raffigurazione di un Parlamento che controlla e che decide.

Come può un Senato degno delle sue prerogative storicamente consolidate rinunciare alla sua funzione principale rappresentata dal controllo della spesa del principe? Credo che questo sia uno dei problemi più rilevanti davanti a noi, come sono estremamente rilevanti i provvedimenti fiscali che, abbiamo appreso dalla stampa, sono quelli relativi alla terza manovra in quindici giorni: la manovra dei 5 miliardi.

Si tratta di un provvedimento di emergenza a lungo escluso, nonostante quanto andava denunciando l'opposizione, che serve a coprire, in parte, i 6 miliardi di vendite di immobili inserite nel bilancio tendenziale senza che fossero predisposte le procedure, le autorizzazioni, l'indicazione dei beni da cedere.

Tremonti, che è stato colto con le dita nella marmellata dall'Unione Europea, è dovuto correre ai ripari. Da qui scaturiscono gli emendamenti relativi al *dividend washing*, all'ammortamento dei canoni *leasing* e all'avviamento. Con essi si aggrava il carico fiscale sulle imprese – con soli questi tre emendamenti, poi vi sono tutti gli altri – di ben 2,5 miliardi, di cui 871 a carico dell'esercizio in corso, in barba allo Statuto del contribuente che doveva rappresentare l'inizio di un nuovo rapporto tra contribuente e fisco basato sulla fiducia reciproca e sull'esigenza di ogni impresa di poter pianificare la propria posizione fiscale.

Riferendoci anche agli altri provvedimenti fiscali, siamo di fronte ad un filo rosso che ormai contraddistingue la politica fiscale del Governo. Il fisco non mette le mani nelle tasche degli italiani, quindi, apparentemente, la faccia del Presidente di fronte al contratto con gli italiani è salva, ma ci pensano le aziende, così duramente colpite, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte.

Come non pensare che il prelievo sulle banche e le assicurazioni non si scaricherà sulle tariffe e sui premi? Come non considerare che la tassa sul tubo, pur riformata, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi non si scaricherà su un aumento delle tariffe? Come non immaginare che il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non si tradurrà in un aumento degli affitti, poiché è evidente che non si può fare manutenzione rilevante ogni anno? Che fine ha fatto – c'è da chiedersi – in materia di politiche fiscali, il provvedimento che era stato promesso anche meno di un anno fa dal Presidente del Consiglio sul taglio dell'IRAP, oltre che sul taglio dell'IRE?

In questa finanziaria questo argomento è scomparso. Io credo che tutto ciò ci debba fare profondamente riflettere, tra l'altro, anche sul modo in cui stiamo rappresentando la situazione del nostro Paese nei confronti del consesso internazionale del mondo della finanza e delle pubbliche istituzioni.

La situazione del tendenziale è stata rilevata dal Fondo monetario internazionale, che ha posto l'accento con il recente rapporto sulla trasparenza dei nostri conti pubblici sulla necessità di una loro certificazione, il che in altre parole corrisponde ad un rilievo di inattendibilità.

Il Presidente della Confindustria aveva espresso sulla finanziaria 2006 un giudizio cautamente positivo – le cronache usano un altro termine – per l'attenzione prestata dal Governo alla riduzione del costo del lavoro (l'un per cento, pari a 2 miliardi di taglio del cuneo fiscale). Sarei curioso di sapere quale sia oggi il parere della Confindustria che, a fronte dei 2 miliardi di sgravio nella finanziaria volto a ridurre opportunamente il cuneo fiscale (benché il provvedimento sia ancora insufficiente), vede invece le imprese caricate di oneri fiscali per importi ben superiori.

Ciò comporta un saldo a perdere per il tessuto economico e produttivo e soprattutto per i cittadini che dovranno ridurre il loro potere d'acquisto e le loro condizioni di vita a carico dei consumi essenziali, per l'incidenza delle tariffe e dei prezzi al consumo.

Altri interrogativi sorgono a proposito della nota tassa sul tubo. È positivo che, a parziale ripensamento dell'impostazione contenuta nel disegno di legge finanziaria, si modifichino le modalità del prelievo, da imposta erariale a quote di ammortamento fiscalmente detraibili estese a tutte le società di trasporto e di distribuzione di gas e di energia elettrica. Questa nuova impostazione, che tuttavia non ci tranquillizza affatto circa le ripercussioni sui programmi di investimento, aumenta in noi la certezza che si tradurrà in un aumento delle tariffe, falciando così ulteriormente il già compromesso potere di acquisto delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati.

Parliamo della PEX, la scandalosa riforma del sistema fiscale complessivo italiano voluta dal ministro Tremonti, in base alla quale si è istituito un privilegio; lo abbiamo toccato con mano quando alcuni finanzieri, che hanno ceduto le azioni BNL, hanno realizzato esentasse una plusvalenza di 1,2 miliardi di euro.

Ma che giustizia fiscale e sociale è mai questa? È un sistema grazie al quale alcuni finanzieri portano a casa miliardi e miliardi di risorse, non derivanti dal lavoro o dall'impegno imprenditoriale o dal rischio di impresa, ma da pure operazioni speculative, e quindi coesistono nel nostro sistema fiscale delle iniquità che qui voglio ricordare.

Una di esse è relativa al fatto che il TFR non gode della clausola di salvaguardia ed è tassato con l'aliquota minima del 23 per cento, mentre in precedenza era soggetto ad una tassazione del 19 per cento. È stata introdotta la clausola di salvaguardia per tutti: ve ne è una *à la carte*; ve ne sono almeno di tre tipi, ma non vi è la salvaguardia, nonostante un impegno del Parlamento che, nell'altro ramo, ha visto approvare un disegno di legge per portare in porto questa riforma. Quando lavoratori e pensionati continuano a pagare non sui redditi reali, ma su quelli maggiorati dall'inflazione perché è stato abolito il *fiscal drag*, quale equità fiscale c'è nei confronti dei cittadini e dei contribuenti?

La realtà è che questa politica fiscale ha un connotato di classe perché è la politica dei condoni, della *participation exemption*, delle rendite finanziarie esenti, dello scudo fiscale, dell'imposta sulle successioni abolita anche per le grandi ricchezze, della riduzione della progressività del sistema fiscale in barba a quello che sancisce la Costituzione, della eliminazione del secondo modulo dell'IRPEF a favore dei redditi medio-alti ed alti, di una tassazione – anche questo è un filo rosso che contraddistingue con carattere di continuità l'azione del Governo – dei consumi e solleva le rendite dai vincoli della tassazione. Questa è una costante e non un incidente di percorso.

Vi sono altri provvedimenti che potrebbero essere oggetto di un ulteriore approfondimento. Ad esempio, riteniamo che la partecipazione dei Comuni all'accertamento per una quota del 30 per cento, soprattutto nella versione più corretta che ne è scaturita, cioè nel senso di maggiori somme riscosse a seguito dell'intervento del Comune nell'accertamento, svuoti praticamente di un possibile, quanto meno a breve e medio termine, contenuto qualsiasi possibilità da parte del Comune di partecipare direttamente agli accertamenti ed alla riscossione anche perché gli uffici tributi dei nostri Comuni non sono, dalla soppressione dell'imposta di famiglia in poi, certamente adeguati a compiti di questo genere ed, in ogni caso, perché esiste una contraddizione in termini tra questa possibilità concessa ai Comuni ed il blocco della spesa che impedisce il potenziamento di tali uffici.

Questa contraddizione mette in risalto come di fatto la partecipazione dei Comuni e l'accertamento con la quota del 30 per cento sia un *escamotage* come un altro per poter presentare delle entrate da lotta all'evasione fiscale e da maggiori accertamenti che non si verificheranno nella realtà dei fatti e che, invece, servono al ministro Tremonti per arrotondare i bilanci dal punto di vista delle entrate.

Svolgerò un'ultima considerazione sulla giustizia tributaria. Certo, è abbastanza incongruo che in un provvedimento di necessità e di urgenza si affronti una questione di natura ordinamentale. Vi sono però una serie di questioni che meritano di essere sottolineate ed in particolare, per brevità di tempo, mi soffermerò su una sola.

PRESIDENTE. Le faccio presente, senatore Pasquini, che il tempo a disposizione del Gruppo dei Democratici di Sinistra è esaurito ed un suo collega deve ancora intervenire. La prego pertanto di concludere.

PASQUINI (DS-U). Si dà la competenza agli organi della giustizia tributaria in merito ai canoni per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e per lo scarico, la depurazione delle acque reflue e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ci chiediamo che coerenza vi sia nell'affidare questa materia alla giustizia tributaria quando in parte questi canoni sono destinati a diventare tariffe. Ci chiediamo cosa vi abbia a che fare la giustizia tributaria. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non posso non esternare il mio personale disagio nel dover parlare di un decreto-legge sostanzialmente diverso da quello che abbiamo esaminato in Commissione finanze.

Non soltanto è diverso, ma è davvero un'altra cosa: sembra quasi che il Governo abbia pulito tutti gli angoli del Parlamento, abbia rinvenuto quanto era possibile nelle norme ormai dimenticate nella navetta tra Camera e Senato e poi lo abbia trasferito in questo decreto-legge. È un provvedimento che oserei definire con una espressione molto brutta, della quale mi scuso: un «decreto-legge pattumiera», dove è confluito tutto ciò che negli ultimi mesi, via via, era rimasto fermo nel procedimento legislativo.

È un decreto-legge che pomposamente si intitola «Misure di contrasto all'evasione fiscale». Sarebbe stato, invece, opportuno che il Governo, quanto meno, avesse pensato di modificare anche il titolo, oltre che l'oggetto del provvedimento, perché non c'è quasi più niente di quanto inizialmente in esso previsto ed anzi quanto c'era inizialmente è stato affogato in una miriade di norme di cui hanno lungamente parlato i colleghi che mi hanno preceduto.

Questo decreto-legge inizialmente aveva l'obiettivo (certamente troppo pomposo) di introdurre «Misure di contrasto all'evasione fiscale», perché il Governo sembrava che finalmente si fosse accinto a perseguire il nobile obiettivo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Come può essere credibile un Governo che intende lottare contro l'evasione fiscale dopo aver corrotto con numerosi condoni il rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale? Come può essere credibile un Governo quando lo stesso Presidente del Consiglio, a suo tempo (facendo una dichiarazione che lasciò interdette molte persone), dimostrò comprensione per l'evasione fiscale, fino quasi a giustificarla?

Ora, invece, il Governo e la maggioranza non sanno più come aggiustare i conti pubblici, dove reperire risorse aggiuntive per approntare una finanziaria che risponda agli avvertimenti dell'Europa per il rientro in due anni al di sotto del parametro del 3 per cento del *deficit*. Scopre allora improvvisamente il dovere virtuoso del contrasto all'evasione fiscale, quando in questi ultimi anni si è fatto di tutto per assecondare le furbizie degli evasori come è avvenuto – non ultimo – nel caso del provvedimento sullo scudo fiscale, che ha premiato tutti i ricchi evasori del nostro Paese che avevano esportato illegalmente capitali all'estero.

Ora si tenta di correre ai riapri con un provvedimento contraddittorio ed inefficace, che iscrive nel bilancio 2006, per competenza, un incremento di risorse pari a 3 miliardi di euro e per cassa, invece, solo 325 milioni di euro, fatto – questo – che da solo sta a dimostrare la non credibilità del provvedimento e dei mezzi messi in campo.

Del resto, la novità consisterebbe nella chiamata a collaborare effettuata nei confronti dei Comuni, che verrebbero incentivati con il premio del 30 per cento del riscosso, quando e se sarà riscosso, senza indicare gli strumenti e le modalità di questa collaborazione. Dobbiamo ricordare che i Comuni non hanno più uffici tributi atti allo scopo e inoltre dovrebbero limitare la loro collaborazione ad una semplice notifica di informazioni, mentre tutto il lavoro di indagine e di accertamento rimarrebbe in capo all'amministrazione finanziaria: insomma, è ben poca cosa.

Del resto, che questa collaborazione sia chiesta ma non realmente perseguita lo dimostra il fatto che il Governo e la maggioranza non abbiano voluto sancire tale collaborazione prevedendo la presenza di rappresentanti dell'ANCI nel consiglio di amministrazione della Riscossione Spa, la nuova struttura che dovrebbe essere l'altro caposaldo, previsto dal decreto-legge, del recupero di entrate fiscali, anche se per il 2006 vengono indicati solo 300 milioni. Infatti, un'altra misura prevista dal decreto-legge è la riforma del sistema della riscossione con una sua ripubblicizzazione.

Rispetto a questa ipotesi, che pure ha degli aspetti positivi, tenuto conto della inadeguatezza, oramai accertata, dell'attuale sistema di riscossione, non si hanno però elementi certi per esprimere un compiuto giudizio. Infatti, in ogni caso occorrerebbe dimostrare che in questo settore il pubblico è meglio del privato, ma in proposito non ci sono serie esperienze da valutare.

Quindi, è meglio per ora sospendere il giudizio, ma quanto meno ci sembra opportuno migliorare le norme che sono previste. Ora però non è più possibile farlo, perché siamo in presenza di un voto di fiducia su un decreto-legge. Certamente sarebbe stato meglio poter migliorare il testo, ad esempio ricercando una maggiore collaborazione con il sistema delle autonomie per poi verificare sul campo se ci saranno effetti positivi.

Non ci si può non chiedere come si possa ipotizzare un incremento di entrate di 300 milioni da questa riforma, che dovrebbe partire dal 1° ottobre 2006, quando è evidente che, complessa com'è, ha bisogno di un lungo periodo di rodaggio e di avvio.

Allora, è sempre più evidente la funzione di questo decreto-legge (ormai un decreto *omnibus*), che è quella di essere mera occasione per iscrivere nella finanziaria nuove risorse per la copertura della finanziaria stessa, senza un accertamento concreto sulla reale possibilità che queste risorse affluiscono davvero nelle casse dello Stato. A questo modo di governare siamo purtroppo abituati.

Stiamo assistendo ad una continua rincorsa del Governo alle modifiche alla finanziaria ed all'aggiustamento dei conti pubblici. Siamo oramai alla terza modifica dei conti del 2005, inclusa in questo decreto, e ancora non c'è certezza, perché non c'è trasparenza. Assistiamo addirittura ad una certa presa di distanza dell'attuale titolare dell'economia dalla finanziaria dello scorso anno, quasi non ci fosse continuità nell'opera del Governo e come se la creatività e la fantasia nella gestione dei conti pubblici non fosse stata inaugurata all'inizio di questa legislatura dallo stesso Tremonti.

La verità è che non c'è mai stato un punto fermo. Il forte scostamento tra le previsioni di entrata e le risorse veramente incassate è un dato costante e rivela la non credibilità delle manovre di bilancio; rivela soltanto il tentativo di far passare un ossequio formale alle direttive di Bruxelles per una vera politica di governo dell'economia del nostro Paese, che manca purtroppo da tempo e che lascerà una pesante eredità per il futuro.

C'è poi il timido intervento sulla PEX. Ora, per la modifica apportata in Commissione, lo sconto sulla tassazione delle plusvalenze è del 91, anziché del 95 per cento, ma l'intervento rimane sempre timido e tale in ogni caso da non fare giustizia rispetto alle enormi plusvalenze esentasse che sono state realizzate da alcuni *rider* quest'estate. Permane ancora nel Governo un approccio molto timido nei confronti delle rendite finanziarie, mentre continua a tassarsi il lavoro, che è invece il vero elemento di arricchimento complessivo della comunità.

C'è poi un prelievo sulle banche e assicurazioni di ben 1.317 milioni di euro. Questo incremento di pressione fiscale – perché di questo si tratta – viene realizzato con il metodo consueto. Si anticipa all'oggi quanto dovrebbe essere incassato domani. Si prelevano nuove risorse ora per aggiustare i conti pubblici, senza preoccuparsi di quello che succederà domani. Sembra proprio che questo Governo e questa maggioranza sappiano già che dovranno abbandonare il campo, lasciando una massa di problemi irrisolti a chi verrà dopo di loro.

Questo decreto alla fine aumenta la pressione fiscale, perché aumentando il prelievo su banche e assicurazioni finirà per aumentare i costi bancari e assicurativi, che quindi si scaricheranno sugli utenti. È un sistema questo già sperimentato e che finisce per ridursi a un'ulteriore tassazione dei consumi, con un incremento della imposizione indiretta a scapito di quella diretta, che è oramai una costante del Governo di centro-destra.

C'è stato poi un enorme appesantimento di questo decreto. È diventato un decreto *omnibus*, con norme non coordinate, che rappresenta un ulteriore esempio di come non venga correttamente applicato dalla Presidenza il principio della ammissibilità degli emendamenti per omogeneità di materia. (*Richiami del Presidente*). Concludo, signor Presidente.

Si sa però che il vero obiettivo è fare di questa ultima finanziaria del centro-destra l'occasione per un improbabile recupero elettorale, per una chiamata di solidarietà da parte di una platea di *clientes*, ai quali quanto meno chiedere, se non un'impossibile salvezza, almeno un amichevole e malinconico saluto di commiato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha facoltà.

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, mi corre l'obbligo di soffermarmi sulla lettera che il Fondo monetario internazionale ha redatto, al

termine di una visita in Italia, sui nostri conti pubblici. In base a quella lettera, essi risultano non trasparenti, non attendibili e preoccupanti. Non è l'opposizione che parla: è una delle massime organizzazioni finanziarie internazionali. Questa finanziaria si inserisce in tale quadro di mancanza di chiarezza sui conti pubblici e sul disavanzo che dev'essere finanziato.

Il senatore Salerno ha vantato le glorie di questo Governo, dicendo che è stato stabile, che ha garantito governabilità al Paese. Ma se guardiamo i dati economici (e di questo dobbiamo parlare) e confrontiamo il 2001 e il 2005, notiamo che la spesa primaria nel 2001 era inferiore alla media dei dieci anni precedenti, mentre nel 2005 essa sarà pari o superiore al 2,3 per cento del Prodotto interno lordo; il gettito tributario ordinario è diminuito nello stesso periodo di 1,6 punti, mentre dopo questa finanziaria risulterà aumentato dello 0,5 per cento. È soprattutto preoccupante il bilancio pubblico, che ha subito un peggioramento di 4 punti del prodotto interno lordo e, se defalchiamo 2 punti che debbono risultare magari dalla mancata crescita, sempre 2 punti di peggioramento rimangono.

Le riforme tributarie di Tremonti, cui hanno già accennato in precedenza alcuni miei colleghi, lo scudo fiscale e quant'altro, hanno consentito agli speculatori di non pagare le imposte sulle plusvalenze, a Mediaset di realizzare guadagni sui valori di borsa del titolo senza pagare le tasse, mentre le imprese non finanziarie, quelle che sono esposte al mercato, alla concorrenza, hanno visto crescere in modo considerevole il costo del capitale.

In tale quadro si inserisce questa finanziaria e il provvedimento al nostro esame e ci sono ragioni di metodo e ragioni di merito per negare la fiducia al Governo sulla base di questo maxiemendamento presentato alla conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Le ragioni di metodo sono già state evidenziate da molti colleghi, ma vale la pena citare la mancanza di relazione tecnica al testo dell'emendamento. Si chiama il Senato ad esprimersi al buio su una materia complessa e delicata. È stata sottratta al Parlamento la possibilità di analizzare il contenuto di molti dei temi trattati.

Non aver avuto la possibilità di verificare i saldi evidenzia la malcelata volontà del Governo di sottrarre al Parlamento la verifica dei conti pubblici. In realtà il Governo sta nascondendo al Parlamento e al Paese un enorme buco di bilancio, una vera e propria voragine.

Cosa tratta in particolare questo decreto-legge? Sull'evasione fiscale anche gli Uffici del Servizio del bilancio del Senato hanno evidenziato la carenza di informazione nella determinazione delle nuove entrate: praticamente è una norma che non darà i risultati previsti a copertura dei saldi di bilancio.

Vengono delegate ai Comuni competenze nella lotta all'evasione fiscale, dopo aver tagliato i finanziamenti agli stessi e non aver dato loro gli strumenti per poter fare questi accertamenti.

In concreto, ci troviamo, dopo l'analisi della Commissione finanze e tesoro, ad avere un decreto-legge caricato di un'altra norma a mio giudizio pericolosissima: l'esenzione dell'ICI agli istituti religiosi e agli enti *no*

profit. (Richiami del Presidente). Io credo che di questa norma una Repubblica democratica laica non avesse bisogno.

Non è una finanziaria di rigore, perché dà regalie senza prospettiva, e non è una finanziaria di sviluppo. Per questo il nostro voto non può che essere contrario. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, avrei voluto esimermi dall'intervenire, ma mi corre l'obbligo di far notare almeno qualche incongruenza negli interventi svolti dai colleghi del centro-sinistra.

A parte il fatto che ho sentito parecchie battute, anche fuori luogo, se volessi fare una battuta io, visti gli interventi circostanziati dei colleghi, pieni di saggezza, risolutivi di tutti i problemi, che ci hanno detto cosa dovevamo fare, quando e in che modo, mi verrebbe spontaneo osservare che, se fossero stati così bravi, come sembrerebbe dal dibattito svolto su questa finanziaria e sul decreto, l'Italia non avrebbe nessun problema. Usciamo da sette anni di Governo di centro-sinistra: avremmo dovuto trovare tutto a posto, visto che hanno la soluzione per ogni problema! Solo, mi pare che si tratti di una soluzione e di dichiarazioni un po' di comodo.

Voglio fare qualche *flash*. Della rigidità di questa finanziaria hanno parlato tutti, quindi è perfettamente inutile che ne rifaccia la storia. Posso però sottolineare che uno dei risultati di cui si sono vantati in Aula i colleghi del centro-sinistra è che l'Italia è entrata in Europa con il gruppo di testa. Non mi stancherò mai di dire che siamo entrati in Europa, 11 Paesi su 13, perché gli altri due hanno preferito non farlo, ma hanno fatto un *referendum* per restare fuori.

Noi in Europa non ci siamo andati: ci hanno portato, perché eravamo il bersaglio preferito, il Paese più concorrenziale in quel momento. Per le vicissitudini delle svalutazioni o per quello che volete, l'Italia aveva una bilancia dei pagamenti fortemente in attivo rispetto agli altri Paesi europei, pertanto, farci entrare in Europa ha messo noi in condizione di perdere competitività e gli altri Paesi di fronte ad un concorrente in meno. Ci hanno preso con un debito doppio rispetto a quello massimo consentito, con l'impegno di un avanzo primario del 5 per cento, quindi sapevano che ci avrebbero messo nelle condizioni nelle quali poi ci siamo trovati.

Sarebbe ora di smetterla di enfatizzare questo fatto. Siamo tutti d'accordo che era giusto entrare in Europa e avere l'euro, perché ci ha consentito di ridurre il tasso di interesse e di tenere sotto controllo il debito, però smettiamola di dire che eravamo nelle prime file per competenze o capacità nostre: eravamo nella fila di tutti gli altri. Su 13 Paesi – ripeto – l'Europa è partita con 11 perché gli altri due (Inghilterra e Danimarca) hanno detto: grazie, ma non veniamo.

Ora c'è questo problema: dobbiamo ridurre il debito pubblico in assoluto. Per farlo, bisogna alienare immobili, liberalizzare i mercati, procedere in tale direzione. Bisognerebbe essere d'accordo. Non vorrei che qualcuno pensasse che ora siamo concorrenziali per l'unica misura presa

condivisa da tutti, cioè la riduzione del cuneo fiscale dell'1 per cento, che sento vendere come chissà quale soluzione ai problemi di competitività dell'Italia.

Vorrei lasciare un messaggio: siamo in leggera ripresa perché è caduto del 20 per cento il valore dell'euro; che nessuno pensi di diventare concorrenziale per l'abbattimento del costo del lavoro, perché c'è un abisso tra noi e i Paesi con i quali dobbiamo confrontarci.

Questa finanziaria, dunque, ha fatto quello che poteva e nel momento in cui si doveva, dando un'impressione di serietà e di durezza proprio perché i mercati internazionali non arrivino in alcun modo a toccare il *rating*, altrimenti qualunque cosa si faccia non sarebbe sufficiente. A titolo informativo, se dovessero rivedere il tasso di interesse di un punto, tre punti di Prodotto interno lordo all'Italia non servirebbero a niente.

Quindi, l'obbligo era di fare quello che l'Europa, il Fondo monetario e gli istituti internazionali chiedono. Per farlo abbiamo dovuto stringere i tempi e predisporre una finanziaria di questo tipo. Che nessuno pensi che se ne poteva fare un'altra: si può dire, ma non ho visto proposte alternative, se non quella di reinserire le tasse dell'anno scorso per ridurre di 2 punti il cuneo fiscale. Non è vero. Non avremmo competitività, che avremo solo se riusciremo a tenere duro e se arriveremo finalmente alla parità euro/dollaro. Quella è l'unica strada per avere una ripresa; tutto il resto è fantasia pura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 9 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (3639) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614) (*voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613) (*voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 20,34*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)

EMENDAMENTO 1.1000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1000 (Bozza non corretta)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203.

All'articolo 1,

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle mag-

giori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso».

Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".

4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produt-

tive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall'Assemblea".

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».

Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».

Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

Al comma 14:

a) nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell'opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell'opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";

2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste

e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».

d) nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".

14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005».

14-septies. Nell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 2-ter.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione."».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole «150 milioni di euro» aggiungere le parole: «, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS»

al comma 4

a) dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) nella lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;».

Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo,».

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».

Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1° ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».

Al comma 22, nell'alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».

b) nella lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera *a*), la Riscossione SpA e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera *b*), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.».

Nel comma 28 aggiungere alla fine le seguenti parole: All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».

Al comma 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».

b) nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».

Al comma 40,

a) alla lettera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell'espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro".

b-ter) nell'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione";

2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".».

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».

Sostituire il comma 42, con il seguente:

«42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti commi:

«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio».

42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».

42-quinquies. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008".

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonchè in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento*). – 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali".

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".

4. All'articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".

5. L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d'inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.".

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.

10. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Art. 3-ter.

(Proroga canoni demaniali)

1. All'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».

All'articolo 5

Al comma 1:

nella lettera a), sostituire le parole: «l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1.» con le seguenti: «all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.»;

nella lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», con le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»;

nella lettera c), sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano»;

nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» con le seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «del presente articolo».

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1 gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.”

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari progressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.”.

3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla regione, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.”

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

(Ammortamento dell'avviamento)

1. All'art. 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti».

Art. 5-ter

(Durata del contratto di leasing immobiliare)

1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "a otto anni" fino alla fine sono sostituite con le seguenti: "alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-quater

(Intervento sulla disciplina dettata dall'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.

Art. 5-quinquies

(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono

i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma *3-bis*.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente ineducibili.

4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5-sexies

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54,

della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Tassa sui contratti di borsa)

1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6-ter

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7, del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è soppresso;

b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di Importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1 bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al". Conseguentemente, il secondo periodo dello stesso comma 1-quater è soppresso;

c) al comma 1-quinques le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";

d) al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: "della convenzione di concessione", sono aggiunte le seguenti: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'ANAS S.p.A., in conformità con l'atto di indirizzo di cui al successivo art. 3, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionaria, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti di ANAS S.p.A. agli stessi obblighi e condizioni assunti da ANAS S.p.A. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando ANAS S.p.A., comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti al Ministero concedente";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

2. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b) programmazione triennale attuativi della precedente lettera a);

c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

3. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A. In tale caso ANAS S.p.A. conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti ad ANAS S.p.A.

4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 lett. e), sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1 lett. e) delle tratte stradali e/o autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute da Anas S.p.A in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lett. e).

5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'Anas S.p.A. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.».

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.

3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.

Art. 7-ter.

(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)

1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».

Art. 7-quater.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».

Art. 7-quinquies.

(Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».

Art. 7-*sexies*.*(Asseverazione degli studi di settore)*

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*ter*. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. Nell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».

All'articolo 8:

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».

b) nel terzo periodo, sostituire le parole: «copre l'intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all'intero ammontare».

*c) nel quarto periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* e *b)* della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».*

d) nel quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».

*e) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-*bis*. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge*

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro”

3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

“Art. 8-bis.

(Incremento dei livelli occupazionali)

1. Ai fini di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

All'articolo 9:

Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005»,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»,».

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».

All'articolo 10:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».

Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».

Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

“Art. 10-bis.

(Efficienza delle amministrazioni pubbliche)

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'ar-

articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate".

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.

3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della presente legge e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.

4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica l'Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'Istat e le amministrazioni centrali e gli

enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.".

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli *uffici* e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

7. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, è composto da 5 esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della Provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.

9. L'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente: "Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del R.D. 13 agosto 1993, n. 1038, è elevato ad euro 5000,00 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei Conti.".

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, e dell'articolo 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello

Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10-ter.

(*Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.*)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:

a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.

3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. e' trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'im-

porto di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. I.S.A. S.p.A. iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.

7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le seguenti parole: "*relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle*".

10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999.».

11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;

b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

«132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri orga-

nismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis*, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 11

al comma 1:

dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «an-nui».

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interes-sati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle mi-sure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente ne-cessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si prov-vede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

sopprimere il comma 2

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-*bis*.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)

1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo

periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l'accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 11-ter

(Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali)

1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.

3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8 del codice civile previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11-ter della presente legge, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.

Art. 11-quater

(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione

della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

4. Non sono ammesse alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 11-*quinquies*

(*Dismissione immobili*)

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.

3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma 1 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.

7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Opio, n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n.351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.

Art. 11-sexies

(Razionalizzazione ed efficientamento del settore del controllo del traffico aereo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), le parole “ed i voli” sono sostituite dalle seguenti: “, comunitari e”;

b) al comma 3 le parole da “secondo la formula:” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo la formula: $T = CTT * p * a$ ”, nella quale “T” è l’ammontare della tassa, “CTT” è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, “p” è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al decollo come definito dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tenuto conto dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all’emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente “a” è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, “a” è pari a 1 per tutti gli aeroporti.”;

c) nel comma 4 le parole da “costo complessivo previsto” a “intera rete aeroportuale” sono sostituite dalle seguenti: “costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b) può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.”;

e) al comma 6 le parole “dall’articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575”;

f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui al-

l'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.”;

g) al comma 8 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.”;

h) al comma 9 le parole da “di cui al comma 1” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda”.

2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, come introdotto dal comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 11-septies

(Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole “per la parte eccedente 30 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV s.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV s.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,”.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 11-*octies*

(*Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001*)

1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002.

Art. 11-*nonies*

(*Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali*)

1. Nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra Enac e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.”;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

“10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.

10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 Unità di Carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.

10-quater. La metodologia di cui al comma 10, si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.”.

2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Art. 11-decies

(Competitività del sistema aeroportuale)

1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma precedente. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 12.

Art. 11-*undecies*

(Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali)

1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.A. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma precedente, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.

Art. 11-*duodecies*

(Sicurezza aeroportuale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Art. 11-*terdecies*

(Royalties sui carburanti)

1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva del Consiglio 96/67/CEE del 15 ottobre 1996 non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare *royalties* sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.

Art. 11-*quaterdecies*

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, nonché la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278 della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

5. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992».

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: "e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante

presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle scariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'articolo 1, della legge del 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400 mila euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.».

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma." Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione

e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, è delegato ad emanare uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-terdecies*), aggiungere la seguente: "*p-quaterdecies*) area del territorio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2005, n. 122"

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, si interpreta nel senso che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

19. La prima parte del comma 10 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 dicembre 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 48, nel comma 3 dopo le parole "dell'ambiente naturale" inserire le seguenti. " , le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica".

Art. 11- *quinquiesdecies*

(Contrasto alla diffusione del gioco illegale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999. n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1,

comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a distanza;

b) l'estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di concessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa

Tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 é fissato in misura al 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed al gioco del Lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:

a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;

possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.».

5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.

7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";

2) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea

9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei mo-

nopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio

2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa».

13. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, modificare le parole "190" con le seguenti: "76,5";

b) al comma 1 dopo le parole "dall'attuazione" inserire le seguenti: "degli articoli da 3 a 11"

c) lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «76,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-*sexies*, comma 1, lettera c) e d), 11-*septies*, 11-*octies* e 11-*decies*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*quater*. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-*ter* e 1-*quater*."

1-*ter*. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto-legge, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-*septies* e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per

provvedere alle spese recate dagli articoli 11-*sexies*, comma 1, lettera *c*) e *d*), 11-*octies* e 11-*decies*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

1- *quinquies*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”.

*All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-*sexies*, 11-*septies*, 11-*nonies* e 11-*decies* del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.*

ELENCO 1

**Riduzione di competenza e cassa delle spese per
consumi intermedi (categoria 2)**

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	780.227	780.227
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	91.935	91.935
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	781.562	781.562
2.1.1.0	Funzionamento	10.095.231	10.095.231
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.521.406	10.521.406
3.1.1.0	Funzionamento	2.749.892	2.749.892
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	492.578	492.578
3.1.2.24	Accordi ed organismi internazionali	60.870	60.870
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	322.256	322.256
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	5.797.691	5.797.691
3.1.7.5	Oneri accessori	1.744	1.744
4.1.1.0	Funzionamento	3.394.355	3.394.355
4.1.5.1	Accordi ed organismi internazionali	99.907	99.907
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	331.267	331.267
4.1.5.14	Fondo canoni di locazione	29.193.715	29.193.715
5.1.1.0	Funzionamento	967.771	967.771
6.1.1.1	Spese generali di Funzionamento	529.480	529.480
9.1.1.0	Funzionamento	380.885	380.885
12.1.1.1	Commissariati di governo	104.595	104.595
	Totale	66.697.367	66.697.367
Ministero delle Attività Produttive			
1.1.1.0	Funzionamento	311.848	311.848
2.1.1.0	Funzionamento	442.921	442.921
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	46.143	46.143
3.1.1.0	Funzionamento	3.121.899	3.121.899
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	467.930	467.930
3.1.2.9	Promozione turistica	37.198	37.198
4.1.1.0	Funzionamento	174.346	174.346

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
5.1.1.0	Funzionamento	390.073	390.073
	Totale	4.992.358	4.992.358
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali			
1.1.1.0	Funzionamento	113.797	113.797
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	177.386	177.386
2.1.1.0	Funzionamento	44.789	44.789
3.1.1.0	Funzionamento	64.257	64.257
4.1.1.0	Funzionamento	152.423	152.423
5.1.1.0	Funzionamento	92.030	92.030
6.1.1.0	Funzionamento	45.904	45.904
7.1.1.0	Funzionamento	62.395	62.395
8.1.1.0	Funzionamento	43.406	43.406
9.1.1.0	Funzionamento	220.924	220.924
9.1.2.2	Occupazione	2.438	2.438
10.1.1.0	Funzionamento	116.609	116.609
11.1.1.0	Funzionamento	141.515	141.515
12.1.1.0	Funzionamento	75.624	75.624
13.1.1.0	Funzionamento	3.371.035	3.371.035
14.1.1.0	Funzionamento	164.878	164.878
15.1.1.0	Funzionamento	31.208	31.208
	Totale	4.920.618	4.920.618
Ministero della Giustizia			
1.1.1.0	Funzionamento	879.970	879.970
2.1.1.0	Funzionamento	754.555	754.555
3.1.1.0	Funzionamento	8.209.444	8.209.444
5.1.1.0	Funzionamento	362.558	362.558
	Totale	10.206.527	10.206.527
Ministero degli Affari esteri			
1.1.1.0	Funzionamento	14.713	14.713
2.1.1.0	Funzionamento	1.001.577	1.001.577
3.1.1.0	Funzionamento	8.331	8.331

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
4.1.1.0	Funzionamento	99.682	99.682
5.1.1.1	Uffici centrali	70.655	70.655
5.1.1.2	Uffici all'estero	81.965	81.965
6.1.1.1	Uffici centrali	606.380	606.380
6.1.1.2	Uffici all'estero	2.798.614	2.798.614
7.1.1.0	Funzionamento	739	739
8.1.1.1	Uffici centrali	403.928	403.928
8.1.1.2	Uffici all'estero	12.575	12.575
10.1.1.1	Uffici centrali	142.348	142.348
10.1.1.2	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	63.113	63.113
10.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	16.893	16.893
11.1.1.0	Funzionamento	2.621.724	2.621.724
11.1.2.2	Collettività italiana all'estero	145.297	145.297
12.1.1.0	Funzionamento	1.467	1.467
13.1.1.0	Funzionamento	424.065	424.065
14.1.1.0	Funzionamento	207.159	207.159
15.1.1.0	Funzionamento	11.282	11.282
16.1.1.0	Funzionamento	8.001	8.001
17.1.1.0	Funzionamento	2.170	2.170
18.1.1.0	Funzionamento	6.301	6.301
19.1.1.0	Funzionamento	3.468	3.468
20.1.1.0	Funzionamento	5.708	5.708
Totale		8.758.155	8.758.155
Ministero dell'istruzione e della università e ricerca scientifica			
1.1.1.0	Funzionamento	573.835	573.835
2.1.1.1	Uffici centrali	5.426.201	5.426.201
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	2.504.851	2.504.851
3.1.1.1	Uffici centrali	9.060.979	9.060.979
3.1.2.5	Interventi diversi	373.107	373.107
4.1.1.1	Uffici centrali	2.149.323	2.149.323
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	43.577	43.577
7.1.1.1	Uffici regionali	640.546	640.546
7.1.1.2	Strutture scolastiche	6.283.015	6.283.015
8.1.1.1	Uffici regionali	373.638	373.638

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
8.1.1.2	Strutture scolastiche	3.528.486	3.528.486
9.1.1.1	Uffici regionali	162.592	162.592
9.1.1.2	Strutture scolastiche	1.732.872	1.732.872
10.1.1.1	Uffici regionali	444.577	444.577
10.1.1.2	Strutture scolastiche	4.726.173	4.726.173
11.1.1.1	Uffici regionali	338.360	338.360
11.1.1.2	Strutture scolastiche	3.811.689	3.811.689
12.1.1.1	Uffici regionali	147.925	147.925
12.1.1.2	Strutture scolastiche	990.875	990.875
13.1.1.1	Uffici regionali	381.884	381.884
13.1.1.2	Strutture scolastiche	3.572.629	3.572.629
14.1.1.1	Uffici regionali	100.088	100.088
14.1.1.3	Strutture scolastiche	532.326	532.326
15.1.1.1	Uffici regionali	447.616	447.616
15.1.1.2	Strutture scolastiche	9.351.728	9.351.728
16.1.1.1	Uffici regionali	193.819	193.819
16.1.1.2	Strutture scolastiche	1.837.305	1.837.305
17.1.1.1	Uffici regionali	96.337	96.337
17.1.1.2	Strutture scolastiche	550.244	550.244
18.1.1.1	Uffici regionali	188.740	188.740
18.1.1.2	Strutture scolastiche	1.418.481	1.418.481
19.1.1.1	Uffici regionali	497.811	497.811
19.1.1.2	Strutture scolastiche	2.497.750	2.497.750
20.1.1.1	Uffici regionali	733.887	733.887
20.1.1.2	Strutture scolastiche	5.751.179	5.751.179
21.1.1.1	Uffici regionali	92.901	92.901
21.1.1.2	Strutture scolastiche	9.396	9.396
22.1.1.1	Uffici regionali	394.300	394.300
22.1.1.2	Strutture scolastiche	3.641.994	3.641.994
23.1.1.1	Uffici regionali	199.459	199.459
23.1.1.2	Strutture scolastiche	1.408.926	1.408.926
24.1.1.1	Uffici regionali	303.001	303.001
24.1.1.2	Strutture scolastiche	6.796.367	6.796.367
Totale		84.310.789	84.310.789
Ministero dell'Interno			
1.1.1.0	Funzionamento	186.976	186.976
2.1.1.0	Funzionamento	7.977.592	7.977.592

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
2.1.2.7	Spese elettorali (funzionamento uffici)	80.687.505	80.687.505
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	370.383	370.383
4.1.1.0	Funzionamento	1.138.587	1.138.587
	Totale	90.361.043	90.361.043
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0	Funzionamento	969.987	969.987
2.1.1.0	Funzionamento	230.196	230.196
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette	1.563	1.563
2.1.2.5	Difesa del mare	2.800	2.800
3.1.1.0	Funzionamento	493.798	493.798
4.1.1.0	Funzionamento	101.386	101.386
5.1.1.0	Funzionamento	3.517.054	3.517.054
6.1.1.0	Funzionamento	124.912	124.912
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche	49.481	49.481
7.1.1.0	Funzionamento	739.886	739.886
	Totale	6.231.063	6.231.063
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	592.363	592.363
2.1.1.0	Funzionamento	2.642.462	2.642.462
3.1.1.0	Funzionamento	340.578	340.578
3.1.5.1	Manutenzione sedi uffici statali	202.698	202.698
4.1.1.0	Funzionamento	389.180	389.180
4.1.2.11	Manutenzione opere marittime	17.381	17.381
5.1.1.0	Funzionamento	6.406.278	6.406.278
7.1.1.0	Funzionamento	285.725	285.725
	Totale	10.876.665	10.876.665
Ministero delle Comunicazioni			
1.1.1.0	Funzionamento	92.141	92.141
2.1.1.0	Funzionamento	33.259	33.259
3.1.1.0	Funzionamento	110.653	110.653
4.1.1.0	Funzionamento	20.212	20.212
5.1.1.0	Funzionamento	58.428	58.428
5.1.2.1	Controllo emissioni radioelettriche	7.628	7.628

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
6.1.1.0	Funzionamento	31.307	31.307
7.1.1.0	Funzionamento	52.966	52.966
8.1.1.0	Funzionamento	365.222	365.222
Totale		771.816	771.816
Ministero delle Politiche agricole e forestali			
1.1.1.0	Funzionamento	380.947	380.947
2.1.1.0	Funzionamento	240.103	240.103
3.1.1.0	Funzionamento	998.979	998.979
3.1.2.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	144.205	144.205
4.1.1.0	Funzionamento	463.219	463.219
Totale		2.227.453	2.227.453
Ministero per i Beni e le attività culturali			
1.1.1.0	Funzionamento	262.008	262.008
2.1.1.0	Funzionamento	104.195	104.195
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	107.225	107.225
3.1.1.0	Funzionamento	436.077	436.077
4.1.1.0	Funzionamento	2.725.740	2.725.740
5.1.1.0	Funzionamento	521.449	521.449
Totale		4.156.694	4.156.694
Ministero della Salute			
1.1.1.0	Funzionamento	57.751	57.751
2.1.1.0	Funzionamento	510.102	510.102
3.1.1.0	Funzionamento	1.063.750	1.063.751
3.1.2.13	Informazione e prevenzione	226.251	226.251
3.1.2.18	Nuclei antisofisticazioni e sanità	125.966	125.966
4.1.1.0	Funzionamento	3.345.402	3.345.402
4.1.2.5	Interventi diversi	160.228	160.228
Totale		5.489.451	5.489.451
Totale Generale		300.000.000	300.000.000

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardo esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.

ELENCO 2

**Riduzione di cassa delle spese per investimenti
fissi lordi (categoria 21)**

		Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze		
1.2.3.1	Informatica di servizio	1.054.514
1.2.3.2	Beni mobili	209.506
2.2.3.1	Informatica di servizio	13.017.120
2.2.3.2	Beni mobili	275.154
3.2.3.5	Informatica di servizio	4.444.782
3.2.3.40	Beni mobili	15.117
3.2.3.44	Giochi olimpici invernali	55.700.411
3.2.3.49	Regioni a statuto ordinario	11.339.018
4.2.3.2	Informatica di servizio	41.578.637
4.2.3.18	Beni mobili	1.427.117
4.2.3.30	Monitoraggio spesa sanitaria	36.291.399
5.2.3.14	Informatica di servizio	23.796
5.2.3.15	Beni mobili	161.805
5.2.3.19	Aree sottoutilizzate	3.789.608
6.2.3.1	Edilizia di servizio	956.802
6.2.3.2	Informatica di servizio	15.034.086
6.2.3.3	Beni mobili	214.724
6.2.3.8	Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate	412.261
9.2.3.1	Beni mobili	36.642
9.2.10.2	Informatica di servizio	475.204
12.2.3.1	Beni mobili	1.192
	Totale	186.458.896
Ministero delle Attività Produttive		
1.2.3.1	Informatica di servizio	435.544
1.2.3.2	Beni mobili	7.234
2.2.3.1	Informatica di servizio	638.807
2.2.3.2	Beni mobili	95.891
3.2.3.1	Ricerca scientifica	716.055
3.2.3.2	Informatica di servizio	1.327.228
3.2.3.9	Beni mobili	15.237
3.2.3.12	Proprietà industriale	818.502
4.2.3.1	Informatica di servizio	92.937

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
4.2.3.3	Piano Energetico Nazionale	8.884.312
4.2.3.6	Beni mobili	3.766
5.2.3.1	Informatica di servizio	418.073
5.2.3.4	Beni mobili	17.815
5.2.3.5	Promozione e tutela del made in Italy	22.366.169
5.2.3.7	Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione	28.133.959
Totale		63.971.529
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	2.562
1.2.3.2	Beni mobili	65
2.2.3.1	Beni mobili	4.272
3.2.3.3	Beni mobili	14.522
4.2.3.1	Beni mobili	23.277
5.2.3.1	Beni mobili	3.417
6.2.3.2	Beni mobili	4.272
7.2.3.1	Beni mobili	69.602
8.2.3.1	Beni mobili	5.057
9.2.3.1	Beni mobili	27.335
10.2.3.3	Beni mobili	25.201
11.2.3.2	Beni mobili	5.235
12.2.3.1	Informatica di servizio	228.759
12.2.3.2	Beni mobili	16.231
13.2.3.1	Beni mobili	759.616
14.2.3.1	Beni mobili	28.092
15.2.3.1	Beni mobili	6.194
Totale		1.223.709
Ministero della Giustizia		
1.2.3.2	Beni mobili	135.780
1.2.3.3	Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	122.728.100
2.2.3.3	Beni mobili	443.397
3.2.3.1	Edilizia di servizio	8.199.396
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	12.816.571
3.2.3.3	Informatica di servizio	21.429.483

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.4	Beni mobili	1.502
5.2.3.1	Edilizia di servizio	141.374
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	342.438
5.2.3.3	Beni mobili	6.852
Totale		166.244.894
Ministero degli Affari Esteri		
1.2.3.1	Beni mobili	13.899
2.2.3.3	Beni mobili	8.572
2.2.3.4	Altri investimenti	226.887
3.2.3.1	Beni mobili	535
4.2.3.2	Beni mobili	3.584
5.2.3.1	Beni mobili	3.658
6.2.3.2	Beni mobili	7.174
6.2.3.3	Edilizia di servizio	6.745.298
7.2.3.1	Beni mobili	1.534
8.2.3.1	Beni mobili	5.851
8.2.3.2	Informatica di servizio	471.583
10.2.3.1	Beni mobili	2.583
11.2.3.1	Beni mobili	5.910
12.2.3.1	Beni mobili	5.244
13.2.3.1	Beni mobili	401
14.2.3.1	Beni mobili	4.889
15.2.3.1	Beni mobili	8.032
16.2.3.1	Beni mobili	2.245
17.2.3.1	Beni mobili	5.355
18.2.3.1	Beni mobili	7.382
19.2.3.1	Beni mobili	6.081
20.2.3.1	Beni mobili	3.832
Totale		7.540.529
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica		
1.2.3.1	Beni mobili	38.219
2.2.3.1	Beni mobili	3.636.824
2.2.3.3	Strutture scolastiche	1.891.938
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	48.968.542
3.2.3.3	Beni mobili	127.027

Segue: ELENCO 2

	Riduzione di Cassa
4.2.3.1 Beni mobili	1.650
4.2.3.13 Informatica di servizio	295.964
7.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.956.789
7.2.3.5 Strutture scolastiche	48.467
8.2.3.3 Beni mobili	19.573
8.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.097.341
9.2.3.3 Beni mobili	26.526
9.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	349.329
10.2.3.2 Interventi integrativi disabili	115.568
10.2.3.3 Beni mobili	50.829
10.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	816.394
11.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	851.720
12.2.3.2 Interventi integrativi disabili	56.733
12.2.3.3 Beni mobili	30.322
12.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	325.532
13.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.096
13.2.3.3 Beni mobili	63.755
13.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	632.570
14.2.3.2 Interventi integrativi disabili	19.612
14.2.3.3 Beni mobili	13.178
14.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	282.711
15.2.3.1 Interventi integrativi disabili	226.240
15.2.3.3 Strutture scolastiche	307.376
15.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.327.351
16.2.3.2 Interventi integrativi disabili	35.371
16.2.3.3 Beni mobili	5.939
16.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	460.905
17.2.3.2 Interventi integrativi disabili	10.155
17.2.3.3 Beni mobili	11.834
17.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	140.447
18.2.3.2 Interventi integrativi disabili	47.977
18.2.3.3 Beni mobili	13.598
18.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	465.623
19.2.3.3 Beni mobili	18.853
19.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.183.208
20.2.3.4 Interventi integrativi disabili	1.839.322
21.2.3.2 Interventi integrativi disabili	17.861
21.2.3.4 Beni mobili	19.846
21.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	271.235
22.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.797

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
22.2.3.4	Beni mobili	40.160
22.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	982.284
23.2.3.4	Beni mobili	9.670
23.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	124.806
24.2.3.4	Beni mobili	11.869
24.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.659.799
Totale		71.105.737
Ministero dell'Interno		
1.2.3.1	Beni mobili	718.666
2.2.3.1	Informatica di servizio	9.504.656
2.2.3.2	Progetti finalizzati	55.147.718
2.2.3.3	Beni mobili	598.541
4.2.3.1	Opere varie	47.826.425
4.2.3.3	Beni mobili	175.876
4.2.3.4	Informatica di servizio	3.421.176
Totale		117.393.059
Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio		
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale	18.082.994
1.2.3.3	Beni mobili	100.562
2.2.3.10	Parchi nazionali e aree protette	14.175.700
2.2.3.12	Difesa del mare	1.423.741
2.2.3.13	Mezzi navali ed aerei	14.992.006
2.2.3.14	beni mobili	117.522
3.2.3.1	Piani disinquinamento	3.365.560
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	90.963
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma	2.304.776
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	2.711.119
3.2.3.5	Interventi per Venezia	10.800.994
3.2.3.6	Beni mobili	133.098
4.2.3.12	Ricerca ambientale	2.332.396
4.2.3.15	Accordi ed organismi internazionali	25.009.940
4.2.3.16	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	23.899.601
4.2.3.17	Beni mobili	27.535
5.2.3.2	Piani disinquinamento	4.767.798

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
5.2.3.6	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	8.916.087
5.2.3.9	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	11.907.894
5.2.3.10	Beni mobili	140.559
6.2.3.1	Informatica di servizio	4.538
6.2.3.3	Opere varie	16.335
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici	753.328
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	1.650.803
6.2.3.6	Intese istituzionali di programma	3.773
6.2.3.7	Beni mobili	141.467
7.2.3.1	Informatica di servizio	378.028
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	299.679
7.2.3.5	Beni mobili	163.419
Totale		148.712.213
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
1.2.3.1	Informatica di servizio	28.255
1.2.3.2	Beni mobili	5.540
2.2.3.2	Informatica di servizio	21.666.173
2.2.3.5	Opere varie	20.331
2.2.3.8	Fondo progettazione opere pubbliche	235.530
2.2.3.9	Intese istituzionali di programma	1.506.901
2.2.3.10	Beni mobili	438.582
2.2.3.14	Enti ed organismi portuali	14.677.420
3.2.3.1	Edilizia di servizio	44.727.102
3.2.3.2	Interventi nel territorio di Trieste	2.155.825
3.2.3.3	Interventi nelle grandi città	421.446
3.2.3.4	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	1.180.562
3.2.3.6	Edilizia scolastica	4.758
3.2.3.7	Edilizia giudiziaria	4.443.048
3.2.3.8	Opere stradali	11.432.290
3.2.3.9	Opere varie	2.430.257
3.2.3.10	Calamità naturali e danni bellici	5.938.484
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	1.962.681
3.2.3.21	Patrimonio culturale statale	566.862
3.2.3.23	Intese istituzionali di programma	2.145.460
3.2.3.24	Beni mobili	125.376
3.2.3.25	Informatica di servizio	6.940

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.28	Aree sottoutilizzate	29.275.349
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	302.698.950
4.2.3.4	Informatica di servizio	135.271
4.2.3.7	Sistemi Idroviari	13.714.367
4.2.3.10	Intese istituzionali di programma	12.191
4.2.3.11	Beni mobili	174.183
5.2.3.1	Edilizia di servizio	2.799.003
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	4.207.240
5.2.3.3	Informatica di servizio	3.148.276
5.2.3.13	Beni mobili	35.055
5.2.3.14	Opere varie	5.350.743
7.2.3.1	Beni mobili	41.697
7.2.3.2	Informatica di servizio	40.895
Totale		477.753.043
Ministero delle Comunicazioni		
1.2.3.1	beni mobili	133
2.2.3.4	Reti di comunicazione	12.838.518
3.2.3.1	Beni mobili	37.481
4.2.3.2	Beni mobili	3.748
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	3.345.403
6.2.3.1	Beni mobili	5.575
7.2.3.2	Beni mobili	2.672
7.2.3.3	Ricerca scientifica	663.197
7.2.3.5	Progetti informatici strategici	766.845
8.2.3.1	Informatica di servizio	224.734
8.2.3.2	Beni mobili	141.352
Totale		18.029.657
Ministero delle Politiche agricole e forestali		
1.2.3.1	Beni mobili	11.293
2.2.3.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	997.695
2.2.3.8	Beni mobili	31.218
3.2.3.2	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	33.497.180
3.2.3.3	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	38.073.957

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.4	Informazione e ricerca	2.172.663
3.2.3.6	Beni mobili	1.024.261
3.2.3.8	Informatica di servizio	32.895.691
3.2.3.13	Intese istituzionali di programma	956.172
3.2.3.16	Aree sottoutilizzate	38.766.647
4.2.3.3	Beni mobili	1.370.187
4.2.3.4	Edilizia di servizio	3.214.648
4.2.3.5	Informatica di servizio	729.316
Totale		153.740.927
Ministero per i beni culturali e le attività culturali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	144.767
1.2.3.4	Beni mobili	844
2.2.3.1	Informatica di servizio	3.025.924
2.2.3.4	Patrimonio culturale statale	20.576.625
2.2.3.8	Beni mobili	165
2.2.3.10	Intese istituzionali di programma	15.527.927
2.2.3.11	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali	662.792
3.2.3.1	Informatica di servizio	8.726.099
3.2.3.2	Enti ed attività culturali	13.082.235
3.2.3.5	Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	1.766.207
3.2.3.8	Intese istituzionali di programma	823.378
3.2.3.11	Beni mobili	5.419
3.2.3.12	Patrimonio librario e archivistico statale	45.536.229
3.2.3.14	Ricerca scientifica	716.192
4.2.3.2	Informatica di servizio	823.508
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	70.057.706
4.2.3.5	Intese istituzionali di programma	493.768
4.2.3.8	Beni mobili	514.975
4.2.3.10	Sistema cartografico	869.852
5.2.3.2	Informatica di servizio	22.968
5.2.3.8	Beni mobili	24.568
5.2.3.10	Patrimonio culturale statale	43.088
Totale		183.445.237

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
Ministero della Salute		
1.2.3.2	Beni mobili	2.519
2.2.3.1	Beni mobili	57.098
2.2.3.4	Informatica di servizio	3.893.663
3.2.3.1	Beni mobili	175.898
4.2.3.1	Beni mobili	14.311
4.2.3.2	Tutela salute mentale	237.081
Totale		4.380.570
Totale complessivo		1.600.000.000

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Colombo, Corsi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Lauro, Mantica, Massucco, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bobbio, Brutti Massimo, Calvi, Centaro, Crinò, Curto, Marini, Novi, Veraldi e Zancan, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Cozzolino, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno; Budin, Crema, Giovanelli, Manzella e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'unione dell'Europa occidentale; Dell'Utri, Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002 (3644)

(presentato in data 08/11/2005);

Ministro Affari Esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004 (3645)

(presentato in data 08/11/2005);

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 (3646) (presentato in data 08/11/2005).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 3 novembre 2005, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze nn. 406, 407 e 408 del 24 ottobre 2005, depositate il successivo 3 novembre in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1 e 2 della legge della regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia). Detto documento (*Doc. VII, n. 224*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 9^a e alla 12^a Commissione permanente;

dell'articolo 4, comma 5, lettera *b*), della legge della provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), che introduce il comma 1-*bis* nell'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia autonoma di Trento a «carattere statale»;

dell'articolo 6, comma 7, della medesima legge provinciale n. 6 del 2004. Detto documento (*Doc. VII, n. 225*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 7^a Commissione permanente;

dell'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Detto documento (*Doc. VII, n. 226*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 27 ottobre 2005, ha inviato il testo di dieci risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 26 al 29 settembre 2005:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (*Doc. XII, n. 524*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (*Doc. XII, n. 525*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (*Doc. XII, n. 526*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

sul 25º anniversario di Solidarność e il suo messaggio per l'Europa (*Doc. XII, n. 527*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

sui prezzi del petrolio e la dipendenza energetica (*Doc. XII, n. 528*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla riforma delle Nazioni Unite (*Doc. XII, n. 529*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla situazione in Bielorussia (*Doc. XII, n. 530*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulle relazioni UE-India: una *partnership* strategica (*Doc. XII, n. 531*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

sul programma europeo di sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità comune (*Doc. XII, n. 532*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla Tunisia (*Doc. XII, n. 533*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bonfietti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-09582, dei senatori Malabarba ed altri.

Interrogazioni

BISCARDINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la già difficile situazione in cui versa il sistema carcerario italiano è aggravata dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, in ragione anche dell'alto numero di detenuti stranieri che hanno raggiunto alla data del 30 giugno 2005 il numero di 19.071 sul totale di 59.125, pari al 32 per cento (dati del sito ufficiale del Ministero della giustizia);

anche per garantire una diversa qualità della vita nelle carceri, nonché per ragioni di sicurezza e sociali, è necessario utilizzare tutti gli strumenti per ridurre la presenza di detenuti negli istituti penitenziari;

il comma 5 dell'art. 16 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prevede che «nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione»;

per tale espulsione è competente il magistrato di sorveglianza una volta acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero;

le difficoltà nell'applicazione dell'articolo 16 del testo unico dipendono prioritariamente dalla impossibilità di accertare in tempi rapidi le generalità e la nazionalità del detenuto, anche in considerazione del fatto che gli Uffici immigrazione si occupano di tutte le pratiche relative agli stranieri e che la verifica necessaria all'esperimento delle procedure coinvolge le autorità consolari dei paesi stranieri spesso non interessate al rimpatrio dei propri cittadini detenuti;

ai sensi dell'articolo 35 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, deve essere favorito nei confronti dei cittadini stranieri l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato;

molte realtà carcerarie dispongono di un numero estremamente ridotto di operatori di mediazione culturale rispetto alle esigenze e alla gravità della situazione, ormai insostenibile;

in tali situazioni il sistema carcerario non è in grado di garantire il principio di rieducazione né dei cittadini italiani né dei cittadini stranieri;

è evidente il ritardo con il quale il Ministero della giustizia sta affrontando questa emergenza, che deve essere risolta con urgenza per evitare un progressivo deterioramento,

si chiede di conoscere quali interventi siano stati assunti e quali siano stati previsti, in coordinamento con il Ministero dell'interno, per consentire ai magistrati di sorveglianza l'applicazione della norma e quali siano le risorse a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria finalizzate al-

l'attivazione di convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato per gli interventi di mediazione culturale.

(3-02338)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUGNAI. – *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* – Premesso:

che, nei primi mesi del 2002, il Comune di Follonica invitava i cittadini portatori di *handicap* rientranti nelle specifiche della legge 104/92 a presentare domanda per l'assegnazione dei contributi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno delle abitazioni private;

che il signor Rolando Sartori, portatore di *handicap*, dovuto alle complicanze derivanti da una cistectomia radicale con linfadenectomia e confezionamento di neovescica per tumore uroteliale, conseguenti al lavoro a contatto di sostanze cancerogene svolto all'Italsider di Piombino, presentava alla Regione Toscana, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, sempre nei primi mesi del 2002, la domanda per l'assegnazione di un contributo per il superamento, presso la propria abitazione, delle barriere architettoniche presenti;

che l'8 ottobre 2004, ben due anni dopo la presentazione della domanda, con il decreto n. 6362, la Regione Toscana assegnava al signor Sartori la somma di 3.936,71 euro ed il numero di sorteggio 793;

che, come riportato nella lettera inviata al signor Sartori dall'on. Marco Carraresi, Consigliere UDC nella Regione Toscana, risultano approvate dal preposto organo della Regione Toscana un totale di 857 domande ma, ad oggi, dopo tre anni, ne risultano finanziate appena 242;

che il signor Sartori, per poter condurre una vita «normale», ha dovuto finanziare di tasca propria i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, esponendosi finanziariamente anche con un istituto di credito, e che a tutt'oggi ancora non si vede rimborsata la somma per lui stanziata;

considerato che, come risulta da articoli di alcuni quotidiani locali, la Regione Toscana avrebbe effettuato spese a dir poco curiose, come l'assunzione, quale consulente dell'assessore Marino Artusa, di un esperto di «cose africane» che riceverà un compenso annuale di 53.671 euro,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per risolvere questa annosa e scandalosa situazione, che danneggia persone già duramente provate dalla malattia e dal disagio, e se non si ritenga, per quanto di competenza, di voler approfondire la suddetta vicenda che rivela – a parere dell'interrogante – una «curiosa» gestione da parte dell'Amministrazione regionale.

(4-09619)

OGNIBENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 1° aprile 1981 ha segnato l'avvio del processo di democratizzazione, smilitarizzazione e sindacalizzazione della Polizia di Stato;

che da allora sono passati più di vent'anni e anche il S.I.A.P. (Sindacato Italiano Polizia), unitamente agli altri sindacati, rappresenta un modello di riferimento per tutto il comparto sicurezza;

che le Forze di Polizia sono e saranno chiamate a dare il massimo dell'efficienza, della professionalità e del loro sacrificio per trasmettere e garantire la sicurezza della collettività;

che nel gennaio 2003 l'assistente della Polizia di Stato Fabrizio Delle Monache, in servizio presso la Sottosezione di Polizia stradale A.D.S. di Orvieto (Terni) viene trasferito d'ufficio alla Polizia ferroviaria di Bologna;

che, considerata la singolarità del provvedimento, adottato dal Ministero dell'interno su proposta del Compartimento di Polizia stradale di Perugia – poi integralmente annullato con sentenza del T.A.R. del Lazio e non impugnato dal Ministero –, il S.A.P. richiedeva ispezione ministeriale;

che nel mese di maggio 2004 l'ispettore ministeriale Gen. Beriola del centro interregionale Polizia di Stato di Firenze espletava la propria attività ispettiva nelle sedi di Orvieto, Terni e Perugia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione trattata;

se dall'ispezione ministeriale sia scaturita qualche determinazione e, in caso affermativo, quali eventuali disposizioni siano state fornite e se le stesse siano state applicate interamente o parzialmente;

se, in caso affermativo, siano stati decisi particolari provvedimenti disciplinari, e se questi ultimi siano stati notificati a tutti i soggetti interessati o solo a qualcuno di essi ed eventualmente quale sia il motivo per cui a qualcuno, interessato dall'ispezione stessa, non sia stata commutata la relativa azione disciplinare.

(4-09620)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'azienda Castellina s.p.a. sita in Castelpizzuto (Isernia), che imbottiglia acque minerali sorgive della zona, è nata pochi anni or sono per iniziativa del Comune di Castelpizzuto e, dalla forma iniziale di azionariato popolare, è oggi passata sotto il controllo di un privato;

i diciannove dipendenti dell'azienda non percepiscono lo stipendio da circa due anni e, pur in presenza della concessione ministeriale n. 36979 del 30 settembre 2005, non hanno ricevuto l'erogazione della cassa integrazione guadagni da parte dell'Inps;

l'azienda, avendo licenziato una parte dei dipendenti e, secondo dichiarazioni pubbliche, attraversando una crisi, ha inoltrato richiesta alla Regione Molise per aumentare il prelievo dell'acqua sorgiva al fine di aumentare la produzione oraria di imbottigliamento;

il rischio di licenziamento dei restanti dipendenti è imminente stando alle denunce dei lavoratori stessi e delle organizzazioni sindacali;

secondo la denuncia dei sindacati pare che alcuni lavoratori della Castellina s.p.a. siano prima stati licenziati per poi essere riassunti in altre società, collocati nelle liste di mobilità e poi riassunti con i benefici di legge relativi a un'impresa che da alcuni mesi opera nello stabilimento aziendale di Castelpizzuto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno attivare con urgenza i servizi ispettivi del Ministero del lavoro al fine di chiarire una vicenda complessa e dai contorni molto poco chiari;

quali siano i motivi della mancata erogazione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori licenziati da tempo;

a che titolo una diversa azienda operi con proprio personale all'interno dello stabilimento Castellina e a quali condizioni contrattuali;

quali iniziative si intendano con urgenza porre in essere per garantire il posto di lavoro ai suddetti lavoratori e il reintegro di quelli licenziati, stante il fatto che l'azienda continua a produrre, aumentando anzi la produzione oraria di imbottigliamento.

(4-09621)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la signora Del Grosso Rossana, di anni 41, separata, residente in Giuliano di Roma (provincia di Frosinone), via Nazionale n. 63, esercita la professione di infermiera specializzata presso il servizio 118 dell'ASL di Frosinone;

la stessa è attivista sindacale del Sin. Cobas, per la sua categoria lavorativa, nonché militante del movimento per la pace e del Partito della Rifondazione Comunista;

è cittadina italiana, incensurata;

già nei primi mesi del 2004 la Centrale del 118 di Frosinone è stata teatro di ripetute visite delle Forze dell'Ordine (carabinieri e polizia), nel corso delle quali alla signora Del Grosso (che all'epoca frequentava, per esercizio di attività sportiva, il poligono di tiro) fu più volte rivolta la domanda maliziosa se possedesse armi e/o munizioni;

il giorno 20 agosto 2004 la signora Del Grosso, dopo essere stata invitata dai Carabinieri a presentarsi in Caserma (cosa che la medesima prontamente fece), per prendere visione di un «avviso di garanzia» della Procura della Repubblica di Frosinone, come soggetto sottoposto ad indagine, venne scortata dalla Caserma fino alla propria abitazione, per essere sottoposta a perquisizione domiciliare (ai sensi dell'art. 41 del codice penale), alla ricerca di armi e munizioni eventualmente e illegalmente possedute; nel corso della perquisizione i Carabinieri si lasciarono andare ad espressioni del tipo «sappiamo che fai una vita irreprensibile e ritirata e non frequenti locali pubblici: è strano che frequenti solo le sedi sindacali e di partito...»;

lo stesso giorno, la perquisizione venne estesa alla Fiat Punto di proprietà della signora;

la perquisizione domestica diede come risultato il semplice ritrovamento di una pistola Gamo ad aria compressa, arma di libera vendita per la quale non è richiesto il porto d'armi, che la signora usava per allenamento al tiro, essendo impegnata anche in gare presso il poligono di Veroli, nonché due proiettili cal. 38 che, caduti casualmente nella borsa durante un allenamento di tiro a segno presso il medesimo poligono, erano stati dalla signora sistemati in una bustina e provvisoriamente appoggiati, peraltro in bella vista, nella credenza, in attesa di essere riconsegnati, come era intenzione, al poligono di tiro da cui provenivano;

il mese di settembre 2004, di ritorno da una gara di Wild West (sempre presso il poligono di tiro di Veroli), la signora Del Grosso, mentre procedeva in auto per tornare a casa, veniva fermata per un controllo dagli agenti della Polizia Stradale con una manovra tanto sospetta quanto inusuale: infatti l'auto degli agenti tagliò la strada senza neanche rispettare uno *stop*;

verso la fine di ottobre 2004, nuovo *alt* e nuovo «controllo» dell'auto, questa volta da parte degli agenti della Guardia di Finanza;

nel dicembre 2004, durante l'espletamento di un soccorso presso lo stadio di Frosinone (si svolgeva l'incontro di calcio Frosinone-Mantova), la signora Del Grosso si sentiva chiamare per nome da un agente in borghese, che si qualificava come agente della Digos e si vantava di conoscere perfettamente movimenti e interessi e impegni politici e sindacali della signora;

nel maggio 2005 nuovo *alt* alla Fiat Punto da parte della Polizia, con conseguenti «accertamenti»;

sempre nel maggio 2005, e poi nel successivo mese di luglio, due sospetti appostamenti da parte della volante dei Carabinieri, il primo davanti al bar dei Monti Lepini, dove la signora Del Grosso si era fermata con due colleghe per prendere un caffè, di sera, dopo il lavoro; il secondo davanti al bar Minotti, a Frosinone, di sera, con successivo *alt* alla vettura e ancora «accertamenti»;

agli inizi di settembre 2005, ore 23.30, la signora Del Grosso, di ritorno da una cena con un amico, venne dapprima inseguita e successivamente fermata da una pattuglia della Finanza, che procedette ai consueti «accertamenti» dei documenti;

il 29 settembre 2005, ore 7.00, visita degli agenti della Digos a casa della signora Del Grosso, che viene letteralmente buttata giù dal letto da una irruzione violenta e minacciosa. La stessa viene bloccata fisicamente e pesantemente ingiuriata, si sprecano le espressioni provocatorie del tipo: «Cara Del Grosso, finalmente a noi!», «Ma lei vuole proprio far fuori Ciampi?», «Noi la conosciamo, sappiamo tutto di lei, è pericolosa...»; il tutto senza un mandato (per l'art. 41 non è previsto), ma con la pretesa di perquisire l'abitazione: «Sappiamo che lei nasconde armi, munizioni ed esplosivi, quindi non opponga resistenza, lei è in stato di fermo»; la perquisizione domiciliare si protrasse dalle 8 circa per quasi

due ore e investì, incomprensibilmente, anche documenti privati, alcuni dei quali (volantini del Sin. Cobas, appunti sindacali) vennero portati via;

alle 10.00 della stessa mattina iniziò la perquisizione dell'armadietto personale della signora Del Grosso presso la centrale 118 di Frosinone, da dove vennero portate via foto, volantini, articoli di giornale, mentre alcuni agenti si accanivano persino nel tentativo di staccare gli adesivi applicati sulla faccia anteriore dell'armadietto;

terminata la perquisizione dell'armadietto, si passò a quella della Fiat Punto nel piazzale della questura;

dopo un paio di ore di fermo in questura, con l'ordine di non alzarsi, non fiatare (e neanche andare nel bagno), la signora Del Grosso venne condotta in una sala da 6 agenti digos, dove 2 di essi presero ad interrogarla con domande provocatorie, e affermazioni gratuite ed offensive, del genere: «Chi sei? Come ti chiami? No, non è vero che ti chiami Rossana. Il tuo nome in codice qual è?», fino ad arrivare a: «Sei un'anarchica o una brigatista? Per noi sei legata alla colonna romana delle BR», «Dai, sputa, dove eri 4 mesi fa a Roma? Per noi sei l'autrice della lettera minatoria al tribunale siglata BR», e via farneticando e insultando;

tre giorni dopo la perquisizione, mentre di sera la signora Del Grosso si trovava in pizzeria con l'amica Fausta Dumano, sedute ad un tavolino all'aperto, notava la presenza di una Mercedes targata Roma, con tre individui a bordo, ferma di fronte a loro; consumata la pizza, le due donne rientravano nel locale per pagare la consumazione alla cassa; tornate quindi al tavolino all'aperto, notavano che dalla borsa della Del Grosso era sparito il telefono cellulare, così come era sparita dalla strada la Mercedes che era rimasta fino ad allora appostata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga un simile comportamento delle forze dell'ordine indegno del ruolo e delle funzioni a cui le stesse sono preposte nel rispetto della costituzione repubblicana e dei diritti del cittadino;

se non ritenga che gli atti riferiti si configurino come ingiustificata, grave e continuata persecuzione, passibile di denuncia per gravi danni morali e psicologici procurati alla persona;

quali interventi, infine, intenda disporre perché venga posto fine a tale scellerata persecuzione perpetrata ai danni di una onesta cittadina.

(4-09622)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in data 13/11/2003 l'appuntato Francesco Tassan, effettivo al 13° R.G.T. Carabinieri «Friuli Venezia Giulia», veniva inviato alla 1a Sezione della C.M.O. di Udine e con verbale Mod ML/BS, n. 2119, in data 13/11/2003 veniva posto in licenza di convalescenza di 20 giorni e con verbale integrativo Mod. ML/G, n. 48, del 20/11/2003, era giudicato non idoneo per causa di servizio;

in seguito, con determinazione Comando Generale Arma dei Carabinieri con prot. n 226871-M5-2, ai sensi dell'art. 13 della legge 1168 del

1961 e dell'art. 11 della legge 53 del 1989, cessava dal servizio permanente per aver fruito del periodo massimo di aspettativa e collocato in congedo e in pensione all'età di 43 anni e con una figlia a carico, senza dargli la possibilità di usufruire della legge 266 del 1999, ma solo collocato nella categoria della riserva,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali all'appuntato Francesco Tassan non veniva data la possibilità di transitare nel ruolo civile del Ministero della difesa, come prevede appunto la legge 266 del 18 luglio 1999 all'art. 14, comma 5;

perché il militare non sia mai stato chiamato per la chiusura degli atti del verbale di C.M.O. e successiva notifica della non idoneità, come prevede il decreto del 18 aprile 2002;

se non si ritenga di appurare le responsabilità di chi ha impedito all'appuntato di usufruire della opportunità di transitare nel ruolo civile del Ministero, se l'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri oppure l'amministrazione sanitaria della C.M.O. di Udine.

(4-09623)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo ha promulgato la legge sul «Cielo Unico Europeo» (Single European Sky) che svincola il sistema della gestione del traffico aereo continentale dai confini nazionali degli Stati. Per questo è prevista entro 5 anni la creazione dei blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Blocks, FAB) per la quale l'ENAV non ha finora elaborato una proposta, col rischio che tutto venga rimesso al Parlamento europeo, che deciderebbe per l'Italia qualora risultasse inadempiente;

lo spazio aereo italiano è controllato da 4 centri di controllo (Brindisi, Roma, Padova e Milano);

nel solo centro di controllo del traffico aereo di Brindisi sono impiegati circa 200 lavoratori in via diretta ed altri 200 in via indiretta (Vitrociset, Aeronautica militare, manutenzioni varie, ecc.), altamente qualificati e professionalizzati, che costituiscono una ragguardevole risorsa economica, e non solo, per il territorio salentino;

rispetto agli sviluppi in atto è stato elaborato e presentato in varie sedi istituzionali già da qualche anno il progetto di un Centro del controllo del traffico aereo del Mediterraneo (progetto Giustiniano), che poteva costituire l'inizio di una discussione coi paesi del Mediterraneo e dei Balcani, e che ben si integra con la creazione dei FAB;

la scarsa convinzione con cui il progetto è stato proposto dall'Enav ai paesi interessati sembra abbia determinato un forte rallentamento, se non addirittura un suo accantonamento;

risulta inoltre che l'attuale gruppo dirigente Enav abbia a più riprese dichiarato che per l'Italia sia sufficiente un solo FAB che controlli

tutti gli spazi aerei superiori italiani (al di sopra di 8.000 mt.) con sede a Roma;

questa scelta, oltre che di dubbia fattibilità dal punto di vista tecnico (non ci sarebbe alcuna alternativa in caso di avarie o altro), se confermata, porterebbe di fatto ad un fortissimo depotenziamento del Centro di Brindisi, il cui traffico per oltre il 70 per cento si svolge a quote superiori agli 8.000 mt,

si chiede di sapere:

se sia stata prevista nel breve tempo l'elaborazione di proposte da formulare al Parlamento europeo da parte dell'ENAV;

se non si ritenga di dover attivare tutti i soggetti coinvolti per l'elaborazione di un progetto tendente ad evitare l'intervento coattivo della Commissione europea;

se non si creda che nell'immediato, per rendere più sicura ed efficiente la condotta dei voli, sia opportuno avviare un processo di ristrutturazione degli attuali spazi aerei italiani, in modo da attribuire al solo Centro di Brindisi le competenze sugli spazi aerei del Mezzogiorno del paese, oggi condivise con il Centro di Roma, secondo una logica che sia coerente con una giusta distribuzione territoriale delle risorse;

se non si ritenga opportuno attivarsi nel più breve tempo possibile perché i 4 centri di controllo aereo italiani, tra cui quello di Brindisi, vengano adeguati alle nuove esigenze, partendo da studi relativi alla fattibilità del processo di ristrutturazione degli spazi aerei nell'area di interesse italiana e prevedendo, per tale evoluzione, la partecipazione di tutte le professionalità, anche a carattere territoriale, oggi presenti in ENAV.

(4-09624)

